

313.

SEDUTA DI VENERDÌ 13 DICEMBRE 1974

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

INDICE

	PAG.		PAG.
Missioni	18525	RICCIO STEFANO	18550, 18553
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione</i>):		RIELA	18550
Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure private e limitative della libertà (<i>approvato dal Senato</i>) (2624)	18525	VALENSISE	18526
PRESIDENTE	18525, 18526, 18527, 18531	Proposte di legge:	
CAVALIERE	18543, 18544, 18546, 18548 18550, 18552, 18553	(<i>Annunzio</i>)	18525
COCCIA	18527	(<i>Assegnazione a Commissione in sede legislativa</i>)	18553
DE MARZIO	18536	(<i>Trasmissione dal Senato</i>)	18553
FELISETTI, Relatore	19526, 18531, 18534, 18538 18543, 18545, 18547, 18550, 18552	Interrogazioni e interpellanze (<i>Annunzio</i>):	
GUARRA	18527, 18538	PRESIDENTE	18556
MANCO	18532, 18536, 18544, 18546 18548, 18552, 18553	CARADONNA	18556
MUSOTTO	18528	Sull'ordine dei lavori:	
PAPA	18530, 18531, 18536, 18538, 19542, 18553	PRESIDENTE	18553, 18554, 18555
PAZZAGLIA	18551	DEL PENNINO	18555
POCHETTI	18526	DE MARZIO	18554, 18555, 18556
REALE ORONZO, Ministro di grazia e giustizia	18525, 18526, 18527, 18530 18534, 18535, 18538, 18543 18545, 18547, 18550, 18552	NATTA	18553, 18554
		PICCOLI	18553, 18555
		Votazione segreta mediante procedimento elettronico	18536
		Ordine del giorno della prossima seduta	18556
		Trasformazione di un documento del sindacato ispettivo	18557

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 10.

D'ALESSIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 7 dicembre 1974.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Belci e Malfatti sono in missione per incarico del loro ufficio.

**Annunzio
di proposte di legge.**

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

BOFFARDI INES: « Norma integrativa alla legge 22 febbraio 1973, n. 27, sulle pensioni della previdenza marinara » (3319);

PEZZATI: « Proroga del termine previsto dalla legge 19 gennaio 1974, n. 9, per il Comitato INCIS » (3320);

SOBRERO e VAGHI: « Modifiche all'articolo 69 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, concernenti l'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica » (3321);

BERNARDI ed altri: « Nuove norme sul riordinamento delle ex carriere speciali del Ministero della difesa » (3322);

GIRARDIN ed altri: « Modifica dell'articolo 32 della legge 20 maggio 1970, n. 300, concernente norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento » (3323);

GARGANI: « Assistenza sanitaria e riconoscimento pensionistico in favore degli esattori comunali e consorziali delle imposte dirette, con concessione di gestione esattoriale da almeno un decennio » (3324);

IOZZELLI: « Modifica dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 30

giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo » (3325).

Saranno stampate e distribuite.

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (approvato dal Senato) (2624).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.

Come la Camera ricorda, nella seduta di ieri sono stati svolti gli emendamenti all'articolo 46 del disegno di legge.

Avverto che gli onorevoli Pazzaglia e altri hanno presentato la seguente proposta di stralcio:

« La Camera delibera di stralciare l'esame del capo VI del disegno di legge n. 2624, rinviando la materia alla riforma dei codici penali ».

REALE ORONZO, *Ministro di grazia e giustizia*, Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

REALE ORONZO, *Ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la normativa compresa nel capo VI della legge, che è importante e qualificante per la legge medesima, suscita in tutti noi qualche necessità di rimediazione su alcuni suoi enunciati. Poiché, data l'importanza delle norme, è necessario che il Governo prenda una decisione, lasciando naturalmente poi alla Camera la libertà di decisione, vorrei pregare la Presidenza e l'Assemblea di consentire non uno stralcio, ma un accantonamento del capo VI, in modo che possa proseguire, concludendola possibilmente stamane, la discussione delle restanti parti del disegno di

legge, riprendendo l'esame del capo VI al momento che la Presidenza riterrà opportuno.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione ?

FELISETTI, *Relatore*. Ritengo di poter accettare la proposta del ministro. La Commissione, per quanto riguarda invece la proposta, avanzata dal gruppo del MSI-destra nazionale, di stralcio e quindi di trasferimento ad altra sede di tutte le norme relative al capo VI, esprime parere contrario. In effetti la riforma si basa principalmente sulla normativa prevista nel capo VI, per cui uno stralcio significherebbe, in buona sostanza, privare la riforma stessa di una sua parte essenziale.

VALENSISE. Si tratta di codice penale !

POCHETTI. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POCHETTI. Signor Presidente, il quinto comma dell'articolo 83 del regolamento della Camera dei deputati così recita: « Nel caso di discussione a norma del secondo e terzo comma del presente articolo il Governo, un presidente di gruppo o dieci deputati nonché ciascun relatore o il deputato proponente, possono chiedere preliminarmente che la discussione del progetto sia fatta per ciascuna parte o per ciascun titolo ». Conseguentemente, anche la richiesta di stralcio doveva essere fatta preliminarmente, non a questo punto.

PRESIDENTE. Onorevole Pochetti, l'articolo 83, quinto comma, del regolamento si riferisce alla discussione sulle linee generali separatamente per parti o per titoli; mentre la richiesta di stralcio di uno o più articoli è ben ammissibile, conformemente per altro alla prassi costantemente seguita in materia.

VALENSISE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. A quale titolo ?

VALENSISE. Vorrei illustrare brevemente la proposta di stralcio presentata dal mio gruppo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENSISE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Gover-

no, la nostra proposta di stralciare l'intero capo VI del progetto di legge in esame ha avuto il conforto dell'adesione sostanziale del Governo.

REALE ORONZO, *Ministro di grazia e giustizia*. Non si tratta di adesione, non fate confusione ! Non ammetto interpretazioni autentiche delle mie parole da parte di altri.

VALENSISE. Ella nega di aver manifestato una sostanziale adesione alla nostra proposta; la pregherei allora di chiarire che cosa ha inteso proporre. Noi, invece, proponiamo con molta chiarezza che le norme del capo VI siano stralciate, dal momento che esse, essendo norme di diritto penale, andrebbero più giustamente collocate nell'ambito del libro primo del codice penale. Non si tratta infatti di norme sull'ordinamento penitenziario né di norme sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà. Di conseguenza esse contraddicono il titolo del disegno di legge al nostro esame perché introducono, come tutti sappiamo, delle misure alternative al concetto di pena quale è quello contenuto nel nostro codice penale.

In questo momento noi non intendiamo prendere posizione né a favore né contro il progetto di legge; solleviamo soltanto una questione di sistematica e di opportunità chiedendo che tali norme siano esaminate nel contesto della riforma del codice penale. Mi meraviglio anzi che gli stessi proponenti non abbiano considerato che la collocazione di tale materia nell'ambito del disegno di legge sull'ordinamento penitenziario avrebbe svilito le norme stesse e ne avrebbe limitata la portata.

D'altra parte, la stessa Commissione ha ritenuto che le norme del capo VI del testo pervenutoci dal Senato (casi di differimento o di sospensione obbligatori e facoltativi; casi di sospensione o di trasformazione di misure di sicurezza; inosservanza delle misure di sicurezza detentive; sopravvenuta infermità psichica del condannato) dovessero essere soppresse per essere più correttamente esaminate nel contesto della riforma del libro primo del codice penale. Non vedo quindi perché le norme relative alle misure alternative alla detenzione e alla remissione del debito — di cui al capo VI del testo della Commissione — non debbano essere stralciate, dal momento che incidono più profondamente sul concetto di pena.

Confesso perciò di non comprendere la posizione assunta dal Governo e lo pregherei

di chiarirla, anche perché avevo creduto di capire che il Governo avesse, magari autonomamente, inteso esprimere una posizione che coincideva con la nostra che, a mio avviso, non può essere ostacolata, sia sul piano della logica sia, soprattutto, su quello della sistematica giuridica, se non per partito preso.

PRESIDENTE. Onorevole Valensise, a mio avviso vi è una differenza notevole tra la sua proposta e quella del Governo. Il Governo propone un accantonamento di questa parte del disegno di legge ai fini di una successiva discussione; ella propone invece uno stralcio, con conseguente rinvio. La differenza, quindi, è sostanziale.

REALE ORONZO, Ministro di grazia e giustizia. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

REALE ORONZO, Ministro di grazia e giustizia. Benché lo abbia già fatto la Presidenza, vorrei sottolineare che il Governo è contrario alla proposta di stralcio avanzata dal gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale, che è ben diversa da quella presentata dal Governo. In un certo senso, la proposta del MSI-destra nazionale attiene al merito e, nella sostanza, equivale alla reiezione di un capo di questo disegno di legge. Invece, il Governo propone di esaminare tutto il provvedimento: per ragioni di opportunità e di tempi di lavoro, chiede però di poter riesaminare queste disposizioni, onde assumere una chiara posizione su questo punto. Il Governo confida nella cortesia della Presidenza e della Camera, perché questa parte del disegno di legge, sia momentaneamente accantonata, ed esaminata in altra seduta, proseguendosi nel frattempo l'esame della residua parte del provvedimento.

PRESIDENTE. Onorevole ministro, l'accoglimento della sua richiesta dipende dall'Assemblea, non dalla Presidenza.

COCCIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il gruppo comunista si dichiara contrario alla richiesta di stralcio, su cui non ci soffermeremo per il suo carattere pretestuoso. L'argomento, del resto, è stato già

trattato, nel corso del dibattito, sia in Commissione sia in aula.

Quanto alla richiesta di accantonamento, avanzata all'ultimo momento, al di fuori di un corretto rapporto tra le forze politiche, dal ministro di grazia e giustizia a nome del Governo, siamo contrari, perché essa è in stridente contrasto con una decisione assunta dalla Conferenza dei capigruppo all'indomani della presentazione dell'attuale Governo, allorché fu fissato il calendario dei lavori e la maggioranza consentì con le forze di opposizione sulla opportunità di varare la riforma dell'ordinamento penitenziario. Tale decisione non fu casuale, ma fu adottata essendosi constatato che nessun ostacolo si frapponeva alla pronta adozione di tale riforma che, per altro, era già stata ampiamente discussa nell'altro ramo del Parlamento, e presso la competente Commissione della Camera.

La richiesta oggi avanzata dal Governo è grave anche perché il Comitato dei nove aveva già licenziato l'articolo 46, punto nevralgico del capo VI. La decisione di proporre l'accantonamento, assunta a maggioranza, in base a pressioni ed interventi esercitati all'ultimo momento dal ministro dell'interno onorevole Gui, costituisce a nostro avviso un decisivo colpo per la riforma. La richiesta di accantonamento, intesa ad impedire al Parlamento di deliberare su uno dei più qualificanti punti della riforma, indica chiaramente che si è determinata una diversa volontà politica del Governo e delle forze di maggioranza rispetto al merito di questo disegno di legge. Ecco perché riteniamo che questa richiesta, per come è formulata, e per il modo attraverso il quale si è giunti alla sua presentazione, non rappresenti altro che una resa alla logica ostruzionistica della destra. È un fatto grave, che si verifica nella vita del Parlamento a pochi giorni della costituzione del nuovo Governo. (*Interruzione del deputato Valensise*). Per queste considerazioni, sulla base dell'ampio dibattito già svoltosi in Parlamento, e in ossequio alle manifestazioni di volontà delineatesi all'inizio del dibattito in corso, auspichiamo che la proposta oggi avanzata dal Governo venza respinta. (*Applausi all'estrema sinistra*).

GUARRA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUARRA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'Assemblea è investita dell'esame di

due proposte: una proviene dal nostro gruppo, e concerne lo stralcio del capo VI e degli articoli che introducono misure alternative alla pena; l'altra è avanzata dal Governo e concerne l'accantonamento di questa parte del disegno di legge affinché venga discussa in altra seduta, forse perché il Governo avanzerà proposte alternative in questa materia. Penso non vi sia altro motivo, anche se non voglio interpretare autenticamente la volontà del ministro Reale. D'altronde, se il Governo propone oggi di rinviare ad altra seduta la discussione di questi articoli, significa che intende avanzare proposte di modifica dell'attuale testo approvato dalla Commissione.

Nella sua relazione, l'onorevole Felisetti afferma, in ordine alla soppressione dell'originario capo VI del testo pervenuto dal Senato: « Trascuro di dire, in ordine alla soppressione del capo VI (del testo approvato dal Senato) del titolo I, in tema di differimento e sospensione dell'esecuzione, in quanto tale soppressione è motivata dall'opportunità di mantenere la collocazione di tali istituti nel codice penale, più idonea *sedes materiae* ». Ella, onorevole Felisetti, ha ritenuto che alcune norme che non attengono strettamente all'esecuzione delle pene avrebbero potuto trovare più idonea collocazione nel codice penale per esigenze sistematiche; mentre, per quanto attiene alle norme che modificano la pena — non l'esecuzione della pena — (quali quelle contenute nel capo VI), ritiene invece che esse possano essere collocate in un disegno di legge che attiene all'ordinamento penitenziario e all'esecuzione di misure limitative della libertà.

Di che cosa trattano le norme di cui noi chiediamo lo stralcio? Il titolo del capo VI è del seguente tenore: « Misure alternative alla detenzione e remissione del debito ». Prendiamo il codice penale. Al capo II del titolo II, intitolato: « Delle pene principali, in particolare », le pene vengono suddivise in ergastolo e reclusione (articoli 22 e 23). L'articolo 23 recita testualmente: « La pena della reclusione si estende da 15 giorni a 24 anni, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno ». L'articolo 47, nel testo della Commissione, invece (articolo 51 del testo approvato dal Senato), che riguarda il regime di semilibertà, così recita: « Il regime di semilibertà consiste nella concessione al condannato e all'internato di trascorrere parte del giorno fuori dell'istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale ».

Onorevoli colleghi, l'introduzione di questo istituto può essere giudicata in vario modo, ma una cosa è certa: che esso è in contrasto con quanto previsto dall'articolo 23 del codice penale. Il concetto di pena configurato in tale articolo viene sostanzialmente modificato dall'articolo 47 del testo della Commissione. Ora, non vogliamo entrare nel merito, e non diciamo che, nel momento in cui il fiume è in piena, si dovrebbero alzare gli argini, anziché abbassarli, come si vuol fare in questo momento. Questo rientra nel merito. Nessuno, però, potrà negare che l'introduzione del principio della semilibertà si pone in netto contrasto con il codice penale. Riteniamo pertanto che sia valida e non pretestuosa (come ha voluto sostenere il collega di parte comunista), e certamente non ostruzionistica, bensì ossequiente ai principi fondamentali del diritto, soprattutto da un punto di vista sistematico, la proposta da noi avanzata. Credo che la crisi della giustizia in Italia derivi proprio dalla frammentarietà della legislazione. Gli interpreti del diritto non riescono più ad orientarsi nella sequela di leggi e di ordinamenti esistenti. Bisogna cominciare a dare un certo ordine sistematico alla legislazione. L'attuale progetto di legge contrasta, invece, con tale principio fondamentale.

Queste le ragioni per le quali insistiamo sulla nostra proposta. Ove questa non dovesse venire accolta, aderiremmo alla proposta di accantonamento avanzata dal Governo. (*Applausi a destra — Congratulazioni*).

MUSOTTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSOTTO. Noi aderiamo alla proposta di rinvio della discussione sul capo VI, del disegno di legge che stiamo esaminando. Non possiamo, invece, aderire alla proposta di trasferire queste disposizioni nel campo del diritto penale e quindi di farne oggetto di apposito stralcio. Si tratta di disposizioni che non appartengono, infatti al diritto penale sostanziale. Anzi, nella riforma del codice penale non è stata neppure presa in considerazione l'ipotesi di una misura alternativa alla pena: la cosiddetta *probation*. La quale *probation* opererebbe nel senso di far sì che nella fase istruttoria non venga sospeso il procedimento penale, o che non si pronunzi una sentenza di condanna, o che si pronunzi una sentenza di condanna la cui esecuzione

viene sospesa. Questi sono istituti indicati come misure alternative alla pena. Invece di applicarla, infatti, si procede attraverso una delle tre ipotesi dette. Alcuni paesi applicano la prima ipotesi, altri la seconda, generalmente viene applicata la terza: pronunciata una sentenza di condanna, non si procede alla esecuzione della stessa. Ripeto, questi istituti sono misure alternative alla pena e competono al giudice della cognizione, cioè al giudice che sovrintende al procedimento penale.

Nel nostro caso, invece, si tratta di misure alternative alla detenzione che non sono di competenza del giudice della cognizione. Competente ne è infatti il giudice della esecuzione.

Si tratta, onorevoli colleghi, di concetti completamente diversi. Anche nei paesi che adottano gli istituti in questione, si fa in materia una profonda differenza: una cosa è la *probation*, che opera nel campo del diritto penale (e noi, quanto meno nel progetto del Senato, non l'abbiamo accolta), altra cosa è la misura cui facciamo riferimento. Per quanto concerne la Camera, la Commissione competente ha esaminato il problema concernente la *probation*, ma non si è ancora pronunciata se inserirla o meno nel campo del diritto penale. Se nell'ambito del diritto penale rifiuteremo l'inserimento di detta *probation*, gli istituti in questione, che sono — ripeto — misure alternative alla esecuzione della pena, andranno regolati e regolamentati nel campo del diritto penitenziario. Il problema potrebbe porsi unicamente per la liberazione condizionale, pure compresa nel capo VI. Trattasi infatti di istituto che può essere regolato nell'ambito del diritto penale.

Il problema del trasferimento nella sede, asseritamente propria, del codice penale, dunque, non si pone per l'intero capo VI, ma unicamente per la liberazione condizionale. Anche la liberazione anticipata deve essere disciplinata nell'ambito del diritto penitenziario, perché essa, in fondo, opera sul piano dell'esecuzione della pena. Non è dunque fondato, in modo assoluto, il trasferimento degli istituti cui mi riferisco nel campo del diritto penale, perché non hanno con esso nulla a vedere. Nel diritto penale ha soltanto ingresso, ripeto, l'ipotesi della cosiddetta *probation*, misura alternativa alla pena, che viene applicata dal giudice della cognizione.

Il problema è un altro, quello prospettato dal Governo, di un accantonamento

delle norme per un approfondimento delle stesse. Credo di dover manifestare in materia il mio pensiero. Si tratta di istituti che danno significato e valore a tutta la riforma. Uno degli aspetti fondamentali della legge in esame è rappresentato dagli istituti in questione, i quali hanno una funzione stimolante nei confronti dell'azione di rieducazione. Servono, infatti, a sollecitare l'adesione e la collaborazione del soggetto interessato all'opera rieducativa. L'intera riforma subirebbe, dunque, un gravissimo danno se dovessimo prescindere da detti istituti.

Vi sono delle preoccupazioni, in questo particolare momento, che sono legittime in quanto ritengo non si possa sempre legiferare ispirandosi ai principi di ordine generale, perché le vere norme debbono essere ispirate alla realtà: e la realtà del paese senza dubbio induce ad esaminare con cautela e con accorgimento questi istituti. Per altro, l'istituto dell'affidamento non costituisce certo un incentivo, non è una manifestazione di permissivismo e di lassismo. È sbagliato considerare che il provvedimento in esame, nel suo complesso, sia imperniato sul concetto di lassismo o di rinuncia. Non è vero: si tratta di un provvedimento che pone in essere un nuovo tipo di politica criminale. Abbiamo fatto l'esperienza della politica criminale basata sul concetto della prevenzione generale; ma che risultati abbiamo avuto? Quello di veder dilagare la delinquenza. La situazione è allarmante. Non è vigente ancora il codice penale Rocco? Il problema quindi non è quello di insistere sul concetto della prevenzione generale. Il nuovo principio è quello di fare leva sul concetto della prevenzione speciale, cioè sul recupero sociale. Ed è, questo, come ho già avuto modo di dire, uno degli aspetti fondamentali per realizzare un efficace sistema di difesa sociale. Anche noi abbiamo senso di responsabilità; anche noi siamo qui per servire il paese; anche noi siamo qui, in fondo, preoccupati della particolare condizione della criminalità. Con queste norme, sicuramente non la faciliteremo; non si tratta di norme lassiste, ma di norme che si inquadrano in una nuova visione ed in una nuova concezione. Lo scopo di questa riforma non è quello di umanizzare la pena; lo scopo della riforma è quello del recupero sociale, ciò che si ottiene attraverso un migliore trattamento. L'umanizzazione della pena deve essere non il fine, ma lo strumento da utilizzare per giungere al recupero sociale. Come porsi in contrasto con questi prin-

cipi? Come contestare la validità morale del principio ispiratore della riforma? Non si può, invero, farlo. Sappiamo, infatti, che oggi il delitto è sempre espressione di una spinta esogena e di una spinta endogena: non è un fatto arbitrario. Pertanto, bisogna operare su queste spinte per realizzare una difesa sociale valida. Sono espressioni di comodo quelle che intendono considerare questo nostro indirizzo come lassista e rinunciatario. Noi intendiamo invece realizzare una validissima ed efficace difesa sociale, e riteniamo che questa non si consegua applicando il principio della prevenzione generale, come comunemente sostengono coloro che affermano che basta aumentare la pena o istituire la pena di morte. Sarebbe, questa, la soluzione più facile. Possiamo anche stabilire che chiunque compia un furto e si impossessi di una cosa mobile altrui venga punito con la pena di morte; ma non avremmo risolto il problema. Il problema non è questo. Sembra la via più facile, per il Governo e per tutti, risolvere il problema attraverso la comminazione di pene gravissime. Ma, come ripeto, il problema non è questo, bensì un altro, completamente diverso: quello di operare, naturalmente, con lo strumento della repressione (alla quale non si può in alcun modo rinunciare, perché non si può rinunciare alla lotta contro il delitto) ma di utilizzare la repressione stessa al fine del recupero sociale del reo, al fine della sua rieducazione. Si tratta di un principio fondamentale, oggi riconosciuto dalle legislazioni di tutti i popoli. Perché dovremmo porci in contrasto con esso? Perché dovremmo non avvertire la validità e la bontà morale di questo principio? Noi intendiamo servire il paese e, pertanto, emanare leggi che costituiscano effettivamente una diga contro la delinquenza. Il problema non si risolve soltanto con pene elevate o, come è concetto comune, con la pena di morte; non è così che si lotta contro il delitto. Riteniamo che la sede appropriata per gli istituti in questione sia quella dell'ordinamento penitenziario, perché appartengono al giudice dell'esecuzione e non sono misure alternative alla pena, bensì misure alternative alla detenzione.

PAPA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAPA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi riteniamo che il problema non sia né di destra né di sinistra; riteniamo invece

che si tratti di un problema di responsabilità, di opportunità, di rispetto della tecnica legislativa.

Da un lato, al fine di consentire una valutazione obiettiva della richiesta del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale e di quella del Governo, desidero sottolineare che la proposta di soppressione dell'articolo 46 era venuta soltanto da parte liberale e non da parte dell'estrema destra. Questo, per quanto riguarda la valutazione del problema nei suoi termini politici generali.

Dall'altro, è oggi responsabilità primaria dei democratici saper dimostrare e poter convincere l'opinione pubblica che attraverso gli istituti della libertà e della democrazia si può garantire la sicurezza del cittadino e la tutela dell'ordine pubblico. Quindi, ripeto, non è un problema politico di destra o di sinistra, ma si tratta soltanto di valutazioni politiche di opportunità rispetto alla attuale, nella sua realtà. Certamente gli argomenti per una sistemazione di queste norme nell'ambito del diritto sostanziale penale sono validi. Ma proprio perché noi diciamo che vi è necessità e opportunità, e volendo noi insistere nella battaglia per la soppressione di questo articolo, aderiamo alla proposta del Governo per l'accantonamento del capo VI del disegno di legge, nella convinzione che l'Assemblea saprà valutare le proprie responsabilità e decidere conseguentemente.

Debbo poi ancora rilevare che mentre noi abbiamo richiesto la soppressione dell'articolo 46 non abbiamo richiesto la soppressione delle altre norme che organizzano il cosiddetto servizio sociale. Noi sosteniamo cioè che bisogna prima organizzare il servizio sociale nel suo complesso, con gli uomini e i quadri e cominciando così a sperimentare la possibilità di una utilizzazione di questo servizio, per arrivare successivamente alla emanazione di queste norme.

Ecco perché, nella convinzione che l'Assemblea vorrà successivamente affrontare il merito e deliberare conseguentemente, accettiamo la proposta di accantonamento, salvo a dover ritornare su questi argomenti per deliberare definitivamente sulla materia.

REALE ORONZO, *Ministro di grazia e giustizia*. Chiedo di parlare, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

REALE ORONZO, *Ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, onorevoli colle-

ghi, avevo chiesto — come ho già chiarito e come successivamente è stato chiarito in altri interventi — non lo stralcio, ma il rinvio dell'esame di questo capo VI, in considerazione del fatto che alcune questioni non erano state ancora definite, mentre era mio desiderio portare su queste stesse questioni l'opinione concorde del Governo.

Nella serata di ieri, come la Camera ricorderà, non abbiamo potuto esaminare gli emendamenti che la Commissione aveva già predisposto; e si trattava di due emendamenti che restringevano, in modo almeno parzialmente rassicurante, l'ambito di applicazione dell'articolo 46 (e in modo conforme avremmo poi provveduto per l'articolo 53). Già ieri sera abbiamo discusso di altre restrizioni che potevano essere applicate in questa materia, allo scopo di placare certe apprensioni che essa aveva suscitato.

Apprendo in questo momento che — grazie al lavoro dei relatori e credo anche di tutta la Commissione — un accordo sarebbe stato raggiunto su un emendamento di cui ieri sera abbiamo parlato in modo informale, nel senso di escludere dall'ambito di applicazione dell'articolo 46, e quindi degli articoli 47 e 53 (che riguardano le varie disposizioni relative ad un particolare modo di esplicazione della pena), anche i reati che — lo accenno brevemente — sono stati recentemente compresi per un trattamento più severo nella legge ultimamente approvata e che già ha avuto applicazione, la cosiddetta legge contro la criminalità.

Si tratta quindi di rendere più rassicurante una norma che, com'è stato giustamente detto, qualifica tutto il disegno di legge, lasciandola inalterata nella sostanza e restringendone l'ambito per placare le apprensioni che nascono dall'attuale situazione della criminalità in Italia.

Avendo trovato questo accordo per la soluzione che volevamo raggiungere attraverso quella ulteriore meditazione che io avevo chiesto, credo di potere, a nome del Governo, ritirare la richiesta di accantonamento del capo VI.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di stralcio del capo VI del disegno di legge, avanzata dagli onorevoli Pazzaglia ed altri e non accettata dalla Commissione, né dal Governo.

(È respinta).

PAPA. Signor Presidente, faccio propria la richiesta di accantonamento del capo VI

del disegno di legge testè ritirata dal Governo e chiedo di poterne spiegare brevemente le ragioni.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAPA. Premesso che gli argomenti trattati nel capo VI sono di tale importanza e gravità da sconsigliare una deliberazione improvvisata e non sufficientemente meditata, rilevo che fino ad ora l'emendamento su cui, a detta dell'onorevole ministro, è stato raggiunto l'accordo in Commissione non è stato ancora presentato; pertanto insisto per la votazione della proposta di accantonamento.

PRESIDENTE. Mi corre l'obbligo di precisarle, onorevole Papa, che a tale proposta il Governo, avendola ritirata è ormai contrario (*Commenti*). La Commissione?

FELISETTI, Relatore. La Commissione è anch'essa contraria, signor Presidente.

GUARRA. Il Governo non ha dimostrato aderenza alla logica!

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Papa di accantonare il capo VI del disegno di legge, non accettata dalla Commissione, né dal Governo.

(È respinta).

Proseguiremo pertanto nell'esame degli articoli costituenti il capo VI del disegno di legge.

Avverto che la Commissione ha presentato i seguenti emendamenti all'articolo 46:

Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

L'affidamento al servizio sociale non si applica quando il condannato abbia precedentemente commesso un delitto della stessa indole ed è in ogni caso escluso per i delitti di rapina, rapina aggravata, estorsione, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione.

46. 2.

Commissione.

« Al primo comma, aggiungere, in fine, le parole: L'affidamento in prova non è consentito quando il condannato abbia precedentemente commesso un delitto della stessa indole ».

46. 3.

Commissione.

« Sopprimere il terzo comma ».

46. 4.

Commissione.

MANCO. Signor Presidente, chiedo di parlare sull'emendamento della Commissione 46. 5.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il mio emendamento soppressivo dell'articolo 46 è stato in parte svolto nel corso della discussione di ieri: sarà, tuttavia, opportuno fare, sia pure brevemente, il punto della situazione venutasi a maturare a seguito di quanto è accaduto questa mattina, e che si riferisce sempre alla proposta soppressione dell'articolo 46. Vorremmo sapere quale sia il preciso orientamento dell'onorevole ministro, e quindi del Governo, sulle modifiche che sarebbero state apportate a questo articolo 46, e che appaiono sicuramente diverse — se non erro — dalle modifiche che sarebbero state apportate dalla Commissione. Non è ancora nota, onorevole ministro, la sua personale posizione rispetto alle modifiche — che tra l'altro personalmente ignoro — che sarebbero state apportate al testo della Commissione. Dalle dichiarazioni esplicite fatte dall'onorevole Oronzo Reale questa mattina c'era sembrato di capire che l'orientamento ministeriale, fosse nel senso di restringere l'ambito delle norme della procedura di cui all'articolo 46. La proposta di soppressione ha un'altra motivazione, anche questa di ordine giuridico e indipendentemente dal discorso fatto sulla collocazione nel diritto sostanziale, e quindi sulla coerenza di tale norma con una legge relativa all'ordinamento penitenziario. C'è, innanzitutto, un problema di competenza che devo sottoporre alla attenzione del ministro, per quanto concerne l'aspetto decisionale della trasformazione della sanzione punitiva consistente nella carcerazione nell'altra sanzione punitiva consistente nell'affidamento al servizio sociale. Chi sarà competente?

Vorrei pregare l'onorevole ministro di prestarmi ascolto.

PRESIDENTE. Onorevole ministro, l'onorevole Manco si sta rivolgendo a lei.

MANCO. Non è un discorso politico, signor Presidente, ma un discorso tecnico: spero che almeno sul piano del diritto il ministro, che è un giurista, risponda. Non si tratta di posizioni politiche delle quali il ministro può anche non interessarsi o che può respingere sdegnosamente; si tratta di questioni tecnico-giuridiche esorbitanti dal campo politico: mi

aspetterei quindi da un prestigioso uomo di diritto qual è il ministro una certa attenzione, che rientra nella correttezza parlamentare.

Vorrei innanzitutto conoscere di chi sia la competenza di trasformare la sanzione da carceraria in affidamento al servizio sociale. Perché, se è il giudice che condanna (per un tempo non superiore ai 2 anni e 6 mesi se si tratta di un maggiorenne, ovvero di 3 anni nel caso di persona di età inferiore agli anni 21 o di persona di età superiore agli anni 70) ad avere la possibilità di trasformare questa condanna, è un tipo di discorso; se invece è il magistrato di sorveglianza, o la sezione di sorveglianza ad avere questa potestà, il discorso è diverso.

Vorrei essere accompagnato mentalmente in questo riepilogo di posizioni per poter capire anch'io quale tipo di discorso critico si debba fare, in quanto dal testo non si evince il titolare di tale competenza. Facciamo tutte e due le ipotesi: l'ipotesi più ottimistica, dal punto di vista giuridico e dottrinario, è che sia lo stesso giudice che condanna a trasformare, con un unico atto, cioè con la stessa sentenza, la pena in un affidamento al servizio sociale. Avremo quindi due concetti punitivi e due deliberazioni di sentenze, tutte e due deliberazioni che stabiliscono due sanzioni. Una prima sanzione: ti condanno a tanto, poi, io giudice, trasformo la condanna in un periodo di affidamento sociale, il tutto con una motivazione comune di due provvedimenti. Ci troveremmo, a mio avviso, nei confronti di una sentenza anomala, se — ripeto — la decisione viene presa dal giudice che decide ed infligge la sanzione penale. Diverso è il problema nel caso in cui la competenza appartenga, invece, al giudice di sorveglianza o alla sezione di sorveglianza. Avremmo cioè, sia pure in conformità alla legge, la trasformazione di un giudicato, evidentemente (perché si deve parlare di un giudicato, penso io, e non di una sentenza interlocutoria di primo grado o di secondo, se è stata impugnata o se è stata ricorso) non in grado di appello di ricorso, per effetto di un altro giudicato, di un altro apprezzamento fatto da un giudice che non ha avuto nemmeno la possibilità di conoscere processualmente il soggetto imputato affidato alla sua funzione decisionale. Ma vi è di più. Il provvedimento — recita il secondo comma — è adottato sulla base dei risultati della osservazione della personalità, condotta per almeno tre mesi in un istituto, nei casi in cui possa presumersi che le prescrizioni di cui al quarto comma siano sufficienti per la rieducazione

del reo e per prevenire il pericolo che egli compia altri reati. Quando interviene (successiva domanda che va posta al relatore e al ministro guardasigilli) questa osservazione sulla personalità che deve essere condotta per tre mesi in un istituto? Interviene nel corso del processo (la quale cosa giustificerebbe la decisione del magistrato di merito di trasformare la sanzione punitiva carceraria nell'altro tipo di sanzione che è l'affidamento)? O interviene successivamente alla decisione di merito, cioè alla sanzione penale, se la competenza è invece del giudice di sorveglianza? Se interviene successivamente (tre mesi in istituto per l'indagine e l'osservazione sulla personalità) avremo comunque l'espiazione di una pena di tre mesi, da parte del detenuto, a detrimento del periodo di due anni e mezzo di affidamento al servizio sociale. Non ci troveremmo con i conti (ecco l'attenzione che merita una disposizione del genere, che è abnorme)! Supponiamo che vi sia una persona condannata a due anni e mezzo di reclusione, con sentenza passata in giudicato. Il giudice di sorveglianza ha bisogno di tre mesi per osservarlo e studiarne la personalità. Dove deve passare questi tre mesi? In un istituto psichiatrico? In una infermeria delle carceri? Non è stabilito infatti dove debba passarli, perché è genericamente detto « in istituto ». Ma che istituto? Psichiatrico carcerario? Se il detenuto ha trascorso i tre mesi, supponiamo, in un istituto carcerario, saranno tre mesi in più, di detenzione, per doversi poi trasformare la sanzione carceraria in affidamento al servizio sociale.

Questo è un altro comma impreciso, perché tale possibilità è realizzabile solo nei casi in cui possa presumersi che le prescrizioni di cui al quarto comma siano sufficienti per la rieducazione del reo e per prevenire il pericolo che egli compia altri reati.

Il quarto comma afferma: « All'atto dell'affidamento, è redatto un verbale in cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto dovrà seguire in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale, alla sua dimora, alla sua libertà di locomozione, al divieto di frequentare determinati locali ed al lavoro ». Nel quarto comma, cioè, si prescrive il tipo di comportamento che il soggetto deve tenere per essere meritevole di questo privilegio.

Ebbene, vorrei chiedere all'onorevole ministro e al relatore sulla base di quali elementi, evidentemente indiziari — ma comunque, in un certo senso, di prova — si possa presumere che il comportamento del reo sia

conforme a quello previsto dal quarto comma di questo articolo.

È un problema di tempi. Il giudice dà una condanna: due anni e mezzo. Il giudice di sorveglianza deve trasformare questa sentenza in un affidamento per un tempo equipollente a quello della sentenza di condanna; ma tutto questo può fare, se ritiene che il condannato possa conformarsi al comportamento prescritto dalla legge, e solo dopo tre mesi di esperimenti e di indagini psicologiche nei confronti del soggetto.

Vorrei chiedere, in dettaglio, questa volta, sulla base di quali elementi il magistrato può presumere che il condannato — che fino a quel momento è un condannato, che fino a quel momento si è espresso solo attraverso il suo comportamento criminale o processuale — non compia altri reati. Il giudice non ha altri elementi per valutare se il condannato può tentare — e non attraverso la volontà della legge, non attraverso la sua volontà — il reinserimento nella società! Non ha prove per qualificare un comportamento come degno di apprezzamento, e quindi come degno di ricevere il beneficio dell'applicazione del quarto comma dell'articolo di cui si chiede la soppressione!

Il quinto comma precisa che con lo stesso provvedimento può essere disposto che durante tutto o parte del periodo di affidamento in prova il condannato non soggiorni in uno o più comuni; e si elenca, tra l'altro, una paurosa limitazione di movimento, di dignità, di facoltà di soggiorno nei confronti del condannato.

Il condannato potrebbe non subire la detenzione in carcere, per una decisione che non ho capito da chi debba essere presa...

REALE ORONZO, *Ministro di grazia e giustizia*. Lo si specifica all'articolo 70.

PAPA. Vi sono per questo gli articoli 70 e 71!

MANCO. Comunque, la collocazione adatta doveva farsi in questa disposizione!

REALE ORONZO, *Ministro di grazia e giustizia*. Questo è un altro tipo di critica.

MANCO. Ma allora la circostanza è ancora più grave, onorevole ministro! Ella mi deve dire quali rapporti giuridici intercorrono tra la sentenza di condanna del giudice di merito ed il provvedimento della sezione di sorveglianza di trasformazione di una sentenza di

condanna presa dal giudice di merito! Mi deve chiarire tale aspetto!

REALE ORONZO, *Ministro di grazia e giustizia*. Ella, onorevole Manco, una volta scoperta la norma dell'articolo 70, a parte può fare una elegante questione sistematica: ma ora mi chiede il perché decida il magistrato dell'articolo 70 su quanto sarebbe di competenza del giudice che irroga la pena.

Si tratta dello stesso problema discusso quando fu chiesto che tali argomenti confluissero nel codice penale, in quanto appartenenti alla competenza del giudice di dibattimento. Ella, onorevole Manco, ripete quelle stesse argomentazioni.

MANCO. La questione dell'appartenenza dell'articolo 46 al diritto sostanziale, è un problema sistematico. Sono d'accordo con lei, signor ministro: il giudice di sorveglianza trasforma la pena detentiva nell'affidamento al servizio sociale. Ma sul piano teorico vorrei conoscere che tipo di rapporto giuridico intercorra tra il provvedimento della sezione di sorveglianza e la sentenza definitiva emanata dal magistrato di merito! Vorrei sapere come possa una sezione non di appello, non giurisdizionale, essere fornita di un potere di trasformazione di decisioni proprie per legge di un altro organo in virtù di un principio generale del diritto, che non può essere eliminato nella concezione generale del nostro codice. Vorrei chiederle, signor ministro, quale rapporto esista tra una legge e i principi generali del diritto! Anche nel caso si volesse inserire la legge in esame nel codice amministrativo o in quello della navigazione, è necessario che essa sia informata ai principi generali del diritto! Come si configura la sezione di sorveglianza quando trasforma la sanzione penale definitiva del giudice di merito? Signor ministro, qual'è il rapporto che intercorre tra queste due competenze egualmente giurisdizionali? Una competenza del tutto autonoma, finisce con il trasformare, con il modificare nelle possibilità di attuazione, nella qualificazione giuridica, l'esplicazione concreta di una competenza diversa con pari funzioni di merito.

Vorrei sapere inoltre come materialmente la sezione di sorveglianza possa trasformare la sanzione punitiva. La sezione di sorveglianza dovrà sottoporre il condannato ad una prova di tre mesi in un istituto. Sicuramente l'osservazione della personalità verrà fatta dalla sezione di sorveglianza dopo il processo, tre mesi dopo la sentenza definitiva. Quin-

di, in questi tre mesi, gli psicologi, i psichiatri, ed i sociologi, che collaborano con il giudice di sorveglianza, debbono appurare se il soggetto possa conformarsi a quel comportamento per il quale tra l'altro, onorevole ministro, si prevedono limitazioni e riduzioni notevolissime. Di conseguenza, l'affidamento al servizio sociale vanifica il principio della sanzione punitiva (rappresentato dalla condanna penale) qual è quella prevista dal codice e decisa, nel caso di specie, dal giudice di merito. Tale trasformazione, inoltre, è soggetta a riduzioni e limitazioni che non permettono di realizzare la *ratio* stessa della legge, volta al reinserimento del condannato nella vita sociale. Ecco perché ritenevamo che quando ella ha parlato di accantonamento, e non di stralcio, facendo una ritirata non prestigiosa per un uomo della sua cultura, per un uomo di diritto...

REALE ORONZO, *Ministro di grazia e giustizia*. Avevo ottenuto il risultato che dovevo raggiungere, onorevole Manco.

MANCO. L'ha raggiunto nello spazio di un secondo tale risultato? L'ha raggiunto dopo l'accordo con i comunisti?

REALE ORONZO, *Ministro di grazia e giustizia*. Ciò non le deve interessare.

MANCO. A me interessa porle domande nella sua veste di uomo di diritto e di ministro. Tuttavia, poiché sono un uomo politico, prendo atto, se ella me lo consente, che i risultati di determinati accordi hanno condotto a questa sua ritirata. Mi illudevo, cioè che tutte queste preoccupazioni — che non ritengo eliminabili e che, a mio avviso, anch'ella ha avuto — costituissero la reale motivazione della richiesta di accantonamento. Se ella, tuttavia, mi elenca tutte le preoccupazioni di ordine giuridico — ma deve elencarle tutte — che erano alla base di tale sua proposta e mi precisa i motivi tecnici che spiegano tale ritirata, potrei anche darle ragione, e concludere che ella ha voluto tranquillizzare la sua coscienza e la sua intelligenza di uomo di diritto.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 46?

FELISETTI, *Relatore*. Signor Presidente, la Commissione è contraria all'emendamento Papa 46. 1, soppressivo dell'articolo 46, ed

all'emendamento Manco 46. 2, di identico contenuto.

Esprimo invece parere favorevole sugli emendamenti della Commissione 46. 4 e 46. 5. Ritiro l'emendamento della Commissione 46. 3, perché assorbito dall'emendamento 46. 5, successivamente presentato, e che ne costituisce la definitiva e meglio articolata formulazione.

PRESIDENTE. Il Governo?

REALE ORONZO, Ministro di grazia e giustizia. Condivido il parere del relatore, contrario agli emendamenti Papa 46. 1 e Manco 46. 2, di identico contenuto. Per quanto riguarda la questione sollevata dall'onorevole Manco in ordine a questi emendamenti soppressivi, ho già ricordato, con riguardo alla prima parte del suo intervento, l'esistenza di una norma che stabilisce qual è la competenza. Nella prima parte del suo intervento, l'onorevole Manco aveva criticato il disegno di legge, in quanto non era chiaro quale dovesse essere l'autorità che applicava i provvedimenti di cui si è trattato. Tale problema è stato superato, essendo stato richiamato l'articolo 70 del disegno di legge n. 2624, nel testo della Commissione, sulle funzioni e provvedimenti della sezione di sorveglianza.

A questo punto, svolgendo la propria tesi, l'onorevole Manco sostiene che questo articolo 70, attribuendo la competenza alla sezione di sorveglianza, è in contrasto con i principi generali del diritto, se ho ben compreso; comunque è in contrasto, diciamo così, con l'ordinamento giuridico in generale. Le pene sono comminate dal giudice che conosce i fatti, ascolta i testimoni e presenza al dibattimento. Ho osservato che questa, implicitamente, è la stessa questione sollevata a proposito della collocazione; comunque prendo atto della differenziazione fatta dall'onorevole Manco. Ella dice che tale obiezione sopravvive anche al rigetto di quell'altra: prendo atto di questa sua volontà di separare la discussione, onorevole Manco. Devo dire che siamo in materia di modi di esecuzione della pena: ella stessa ha ricordato che per l'articolo 46 di cui trattasi, il provvedimento è adottato in base ai risultati delle osservazioni ed agli altri adempimenti, compiuti dopo almeno tre mesi in istituto. Vi è dunque l'acquisizione di elementi diversi da quelli posseduti dal giudice che ha emesso la condanna; attraverso questa acquisizione, la se-

zione di sorveglianza, della quale tornerò ora ad occuparmi, emette un giudizio sui modi di esecuzione della pena, ovvero sulle misure alternative alla detenzione prevista dall'articolo 46 o da altri istituti.

Non vedo perché ella, onorevole Manco, debba veder derivare una minore garanzia, per il condannato o per la società, dall'intervento della sezione di sorveglianza, rispetto a quello del giudice. Infatti la sezione di sorveglianza, secondo l'articolo 70 del disegno di legge, è un'apposita sezione della corte d'appello. Siamo quindi in materia giurisdizionale.

MANCO. Onorevole ministro, a suo avviso la sezione di sorveglianza è un organo giurisdizionale o no?

REALE ORONZO, Ministro di grazia e giustizia. Certamente sì; non vorrei, però, avventurarmi in questo genere di discussioni. Onorevole Manco, ella è molto affezionato — e ciò le fa onore — ai discorsi di sistematica, ma non vorrei — ripeto — insistere in queste discussioni. La sezione di sorveglianza istituita dall'articolo 70 ha queste competenze previste dalla legge: ora, onorevole Manco, o lei avanza obiezioni di carattere costituzionale, oppure non può contestare che la legge sia libera di regolare la materia.

Desidero inoltre far notare, per quanto riguarda la sede, che noi della Commissione (dico « noi », perché ho partecipato ai lavori della Commissione e quindi alla soluzione adottata) abbiamo stabilito, all'articolo 70, la soppressione delle parole: « liberazione condizionale ». L'istituto della liberazione condizionale rimane regolato dal codice penale.

MANCO. Ma che battaglie abbiamo dovuto condurre, per queste questioni! Voi non eravate d'accordo. Anzi, per l'esattezza, ella era d'accordo.

REALE ORONZO, Ministro di grazia e giustizia. Ebbi subito ad osservare, onorevole Manco, che quella disposizione si trovava nel codice penale in vigore e che si era dovuto provvedere ad attribuire la competenza in merito con un disegno di legge (che attualmente è in discussione al Senato), in quanto era stata emessa in proposito una sentenza della Corte costituzionale. Ora, prescindiamo da chi ne abbia il merito. Forse sarà suo. Resta comunque

il fatto che, sopprimendo quelle parole, abbiamo risolto uno dei problemi che erano stati sollevati.

Detto questo, mi pare di potere esprimere il mio parere favorevole agli emendamenti della Commissione. Desidero soltanto aggiungere un'ultima parola circa la mia « ritirata ». Io avevo chiesto l'accantonamento provvisorio dell'esame di queste norme perché non era stato raggiunto un accordo sufficiente, né in sede governativa né in sede parlamentare, circa determinate restrizioni da apportare all'articolo 46, e necessarie per placare taluni dubbi che erano stati sollevati. Una volta che, con la buona volontà di tutti, è stata ipotizzata una soluzione che immagino possa essere gradita alla maggioranza della Camera, viene meno la ragione di una meditazione ulteriore sulla questione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Papa, mantiene il suo emendamento 46. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

PAPA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Manco, mantiene il suo emendamento 46. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MANCO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Procederemo allora alla votazione congiunta dei due identici emendamenti Papa 46. 1 e Manco 46. 2.

DE MARZIO. Chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Poiché la votazione segreta avrà luogo mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di preavviso di 20 minuti previsto dall'articolo 49, quinto comma, del regolamento.

Sospendo la seduta, avvertendo che la votazione segreta mediante procedimento elettronico sarà indetta alle 11,40.

La seduta, sospesa alle 11,25, è ripresa alle 11,40.

**Votazione segreta
mediante procedimento elettronico.**

PRESIDENTE. Indico congiuntamente la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Pa-

pa 46. 1 e Manco 46. 2, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	349
Maggioranza	175
Voti favorevoli	64
Voti contrari	285

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati Dolores	Berloffa
Abelli	Bernardi
Aiardi	Bernini
Aldrovandi	Bersani
Aliverti	Biagioni
Allera	Bianchi Alfredo
Allocca	Bianchi Fortunato
Amodio	Biasini
Anderlini	Bini
Andreoni	Bodrato
Angelini	Boffardi Ines
Armani	Bogi
Ascari Raccagni	Boldrini
Astolfi Maruzza	Bologna
Azzaro	Bonalumi
Baccalini	Bonifazi
Badini Confalonieri	Borghesi
Baghino	Borra
Balasso	Borromeo D'Adda
Baldassari	Bortolani
Baldassi	Bortot
Ballarin	Botta
Balzamo	Bottari
Bandiera	Bozzi
Barba	Brandi
Barbi	Bressani
Barca	Brini
Bardelli	Buffone
Bargellini	Buzzi
Bartolini	Buzzoni
Bassi	Cabras
Bastianelli	Caiati
Beccaria	Caiazza
Bellisario	Calabrò
Bellotti	Calveti
Bensi	Canestrari
Berlinguer Giovanni	Capra

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1974

Caradonna	Di Marino	Lindner	Pavone
Carenini	di Nardo	Lizzero	Pedini
Cárolì	Di Puccio	Lodi Adriana	Pegoraro
Carrà	Di Vagno	Lucchesi	Pellegatta Maria
Carri	Donelli	Lucifredi	Pellicani Giovanni
Caruso	Dulbecco	Luraschi	Pellizzari
Casapieri Quagliotti	Elkan	Maggioni	Perantuono
Carmen	Erminero	Magnani Noya Maria	Petrucchi
Cassanmagnago	Esposito	Magri	Picciotto
Cerretti Maria Luisa	Faenzi	Mammi	Piccoli
Cassano	Fagone	Mancinelli	Piccone
Castelli	Federici	Mancini Antonio	Pisicchio
Castellucci	Felici	Manco	Pochetti
Cataldo	Felisetti	Mancuso	Pompei
Catanzariti	Ferioli	Mantella	Prearo
Cattaneo Petrini	Fioret	Marino	Pumilia
Giannina	Fioriello	Marocco	Radi
Cavaliere	Flamigni	Martelli	Raffaelli
Ceccherini	Foscarini	Martini Maria Eletta	Raicich
Cerri	Fracanzani	Marzotto Caotorta	Rampa
Cerullo	Fracchia	Maschiella	Raucci
Cesaroni	Frau	Masciadri	Rausa
Chanoux	Furia	Masullo	Reale Giuseppe
Chiarante	Fusaro	Mattarelli	Reale Oronzo
Chiovini Cecilia	Galli	Matteini	Rende
Ciacci	Galloni	Mendola Giuseppa	Restivo
Ciaffi	Garbi	Menichino	Revelli
Ciai Trivelli Anna	Gargani	Merli	Riccio Pietro
Maria	Gargano	Messeni Nemagna	Riela
Cirillo	Gastone	Meucci	Riga Grazia
Cittadini	Gava	Miceli Vincenzo	Rognoni
Coccia	Giadresco	Micheli Pietro	Ruffini
Colombo Vittorino	Giannantoni	Mignani	Russo Carlo
Conte	Giannini	Milani	Russo Ferdinando
Corghi	Giordano	Miotti Carli Amalia	Russo Quirino
Costamagna	Giovannini	Mirate	Sabbatini
Cotecchia	Girardin	Misasi	Saccucci
Craxi	Giudiceandrea	Monti Renato	Salvatore
Cuminetti	Gramegna	Morini	Salvi
D'Alessio	Granelli	Moro Dino	Sandomenico
Dall'Armellina	Guadalupi	Musotto	Sandri
Damico	Guarra	Nahoum	Sangalli
D'Angelo	Guglielmino	Natali	Santuz
D'Aniello	Gui	Natta	Sanza
d'Aquino	Ianniello	Negrari	Sartor
D'Auria	Iozzelli	Niccolai Cesarino	Sbriziolo De Felice
de' Cocci	Iperico	Niccoli	Eirene
Degan	Isgrò	Nicosia	Scalfaro
Del Duca	Jacazzi	Nucci	Scarlato
Dell'Andro	Korach	Olivi	Schiavon
Del Pennino	La Bella	Orlando	Scipioni
De Maria	Laforgia	Orsini	Scotti
De Marzio	La Loggia	Padula	Scutari
de Meo	Lamanna	Pandolfi	Sedati
de Michieli Vitturi	La Marca	Pani	Servadei
De Sabbata	Lapenta	Papa	Sgarbi Bompani
Di Giannantonio	Lavagnoli	Pascariello	Luciana
Di Gioia	Ligori	Patriarca	Sgarlata

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1974

Simonacci	Trombadori
Sinesio	Urso Giacinto
Sobrero	Vaghi
Spadola	Vagli Rosalia
Spagnoli	Valensise
Speranza	Valori
Spinelli	Vania
Spitella	Vecchiarelli
Sponziello	Venegoni
Stefanelli	Venturini
Stella	Vetere
Storchi	Vetrano
Strazzi	Villa
Talassi Giorgi Renata	Vincelli
Tamini	Vincenzi
Tani	Vitali
Tedeschi	Volpe
Terranova	Zaccagnini
Tesi	Zagari
Tessari	Zamberletti
Tocco	Zanibelli
Tortorella Giuseppe	Zolla
Traversa	Zoppi
Tripodi Girolamo	Zurlo
Triva	

Sono in missione:

Anselmi Tina	Malfatti
Belci	Vetrone

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente subemendamento:

Aggiungere all'emendamento della Commissione 46.5, in fine, le parole: furto pluriaggravato, truffa aggravata e peculato.

0. 46. 5. 1. **Papa, Ferioli, Manco, Calabrò, Bozzi, Giomo, Valensise, Nicolai Giuseppe.**

PAPA. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo subemendamento?

FELISETTI, *Relatore*. Contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

REALE ORONZO, *Ministro di grazia e giustizia*. Sono contrario, perché qui non si tratta di aprire la stura ad una scelta fra reati vari; noi abbiamo fatto riferimento ad un indirizzo recentemente espresso dalle Camere, quando hanno votato la recente

legge contro la criminalità. Vi sono, in questo momento, particolari motivi di allarme per quei certi reati: a questi abbiamo ristretto l'ambito di applicazione dell'articolo 46.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Papa, mantiene il suo subemendamento 0. 46. 5. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

PAPA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 46. 5 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 46. 4, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 46 nel testo modificato secondo i due emendamenti approvati.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 47.

D'ALESSIO, *Segretario*, legge:

« Il regime di semilibertà consiste nella concessione al condannato e all'internato di trascorrere parte del giorno fuori dell'istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale.

I condannati e gli internati ammessi al regime di semilibertà sono assegnati in appositi istituti o apposite sezioni autonome di istituti ordinari e indossano abiti civili ».

GUARRA. Chiedo di parlare sull'articolo 47.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUARRA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero fare una prima notazione di carattere politico. Il ministro, già in replica all'onorevole Manco, ha voluto trovare giustificazioni al suo operato; ma credo che le critiche al comportamento tenuto

in quest'aula dal Governo vadano tenute ferme e ribadite.

Questa mattina l'onorevole ministro, in apertura di seduta, aveva chiesto all'Assemblea che si accantonasse la discussione del capo VI, cioè degli articoli cosiddetti qualificanti della riforma, quelli che prevedono alternative all'esecuzione della pena. Il gruppo del partito comunista italiano, attraverso la parola dell'onorevole Coccia, si è subito dichiarato contrario. Il ministro aveva motivato la sua richiesta con la necessità di un approfondimento e di un consolidarsi di unità di indirizzo nel Consiglio dei ministri. Credo che, se si andasse a controllare il resoconto stenografico, si troverebbero queste parole, testualmente pronunziate dal ministro: la richiesta di accantonamento di questi articoli è determinata dalla necessità di avere un'unità di indirizzo da parte di tutti i ministri: di qui la necessità di rinviare l'esame degli articoli al fine di approfondire il problema.

Avevamo infatti avuto notizia che, nell'ambito del Consiglio dei ministri, esistevano posizioni differenziate su questo problema, in particolare preoccupazioni del ministro dell'interno, dettate dall'avanzante criminalità di questi ultimi tempi.

È bastata però l'opposizione del gruppo comunista perché il ministro ritirasse la sua proposta: non certamente per aver avuto assicurazioni sull'adesione dei suoi colleghi di Governo, ma soltanto per la pressione del partito comunista. In questo certamente il ministro è stato coadiuvato dall'assenteismo della maggioranza, soprattutto del gruppo della democrazia cristiana, che non prometteva di confortare il ministro nella sua richiesta.

Detto questo, onorevole ministro, credo di dover ribadire alcuni concetti già da me espressi prima nel motivare la richiesta del gruppo del MSI-destra nazionale per lo stralcio di questi articoli. Il relatore ha posto in evidenza l'aspetto qualificante di questa parte del disegno di legge. Egli si è espresso esattamente in questi termini nella sua relazione scritta: « Ma l'elemento più innovativo e qualificante del disegno di legge, quello che costituisce una vera svolta e una scelta aperta nella gestione penitenziaria, è rappresentato dal sistema delle norme (dall'articolo 50 all'articolo 62 del testo trasmesso dal Senato) che istituiscono il complesso delle misure alternative alla detenzione. Si opera così la sostituzione, con forme alternative di esecuzione

della pena, della detenzione nel carcere come modalità unica e generalizzata per ogni tipo di sanzione e per ogni tipo di condannato (o internato). A tale finalità si indirizzano le norme sull'affidamento in prova al servizio sociale, la semilibertà, le licenze, la liberazione anticipata e la liberazione condizionale. Trattasi di benefici che possono essere concessi, previo giudizio di meritevolezza, ai condannati (o internati) in concorrenza di particolari condizioni di natura soggettiva, quali l'età e i precedenti, e di natura oggettiva, quale la modesta entità della condanna ».

La Commissione da ultimo ha presentato e fatto approvare un emendamento (il 46.5, che è riferito all'articolo 46, ma pare che debba trovare estensione in analoghi emendamenti all'articolo 47 e successivi) nel quale è detto che l'affidamento al servizio sociale non si applica quando il condannato abbia precedentemente commesso un delitto della stessa indole, e che in ogni caso esso è escluso per i reati di rapina, rapina aggravata, estorsione, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione.

Ora vorrei fare un certo discorso all'onorevole relatore. L'onorevole relatore ha voluto nella sua (per altro pregevole) relazione scritta polemizzare con una determinata concezione della pena e soprattutto con la concezione cosiddetta autoritaria del diritto penale, e del diritto penitenziario in particolare. Orbene, vorrei innanzitutto sottolineare che quando si fa riferimento ai complessi normativi della cosiddetta codificazione Rocco, al complesso delle leggi risalenti al periodo autoritario, bisogna tener conto del principio dell'efficienza proprio di determinati regimi. Ora, sul piano dell'efficienza, non si può disconoscere che quel regime era inappuntabile quanto all'ordinamento penale, con tutti i suoi riflessi anche sull'ordinamento penitenziario. Quel regime attuò riforme del codice penale, del codice di procedura penale, dell'ordinamento giudiziario, dell'ordinamento penitenziario, dando vita ad un complesso di norme ispirate a un'univoca concezione politico-legislativa. Non si può disconoscere, onorevole Felisetti — e in questo faccio appello alla sua onestà intellettuale e anche alla sua lucidità politica — che quel complesso di norme fu per i suoi tempi egregio, tanto che fu lodato in tutto il mondo, perché esso non scaturì soltanto dalla determinata e particolare visione propria del regime autoritario, del regime di dittatura che in quel momento viveva in Italia, ma all'elaborazione del me-

desimo presero parte attiva i più alti esponenti della cultura giuridica italiana del tempo), tra i quali anche personaggi che ora vengono indicati ad esempio dall'antifascismo giudiziario: anche il Calamandrei ha partecipato alla stesura di quelle norme; vi ha partecipato Vincenzo Mancini, che rimane uno dei più grandi giuristi che abbiano onorato la cultura italiana.

Ma se, onorevole Felisetti, dovessimo accedere a questa sua tesi secondo cui il complesso delle norme che si vogliono oggi modificare sia stato frutto soltanto, come ella dice, di una mentalità autoritaria e retrograda, obiettivamente interessata al peggio, dovremmo allora dire, a seguito della presentazione e dell'approvazione dell'emendamento della Commissione 46. 5, che la Commissione e il Governo si sono, sia pure in parte, convertiti ad un'impostazione retrograda.

Poiché ella scrive, onorevole relatore, che questi benefici possono essere concessi, previo giudizio di meritevolezza, ai condannati in concorrenza di particolari condizioni di natura soggettiva, quali l'età ed i precedenti, e di natura oggettiva (e per natura oggettiva non intende il tipo di reato, ma parla soltanto di modesta entità della condanna), debbo farle osservare che invece, con la presentazione e approvazione dell'emendamento 46. 5, si è arrivati a delle esclusioni non più in base a caratteri soggettivi o oggettivi che attengono alla pena, ma alla qualificazione giuridica del reato.

Penso che ella possa convenire con noi che siamo in un momento in cui la delinquenza dilaga, in cui determinati tipi di delitti conoscono uno spettacolare rincrudimento; non credo si possa più far riferimento soltanto alle spiegazioni che puntano sulle situazioni sociali: i reati di sequestro di persona non sono più tipici della Sardegna o della Sicilia, con ciò smentendo tutta la pubblicitica di sinistra che aveva indicato come cause fondamentali di questi tipi di reati l'arretratezza sociale ed economica di quelle isole. Questi stessi reati si consumano ogni giorno nei centri del benessere economico e del progresso industriale, come Milano o Torino, sono ormai tristemente familiari a tutto il territorio nazionale. In queste circostanze far riferimento soltanto a spiegazioni di carattere sociale mi sembrerebbe del tutto fuor di luogo.

È quindi incontestabile la necessità di far fronte al dilagare di questa delinquenza. Pochi giorni fa un giornale non certamente di destra, un giornale che ha sostenuto sempre la politica cosiddetta avanzata del centro-sini-

stra, *La Stampa* di Torino, ha fatto riferimento finanche alla necessità del ripristino della pena di morte, e soprattutto ha adombrato l'opportunità di introdurre anche nel nostro paese i campi di lavoro, sia pure non forzato.

Alla sinistra, la quale parla dell'umanizzazione della pena, della necessità di adeguarci al principio costituzionale del carattere rieducativo della pena, noi vorremmo ricordare una pagina di un'opera dello scrittore russo Solgenytsin, nel libro *Arcipelago Gulag*. Una pagina che, credo, molti di noi, che oggi stiamo per legiferare in questa materia, non conoscano: « Se agli intellettuali di Cecov, sempre ansiosi di sapere cosa sarebbe avvenuto tra 20-40 anni, avessero risposto che entro quarant'anni ci sarebbe stata in Russia un'istruttoria accompagnata da torture, che avrebbero stretto il cranio con un cerchio di ferro, immerso un uomo in un bagno di acidi, tormentati altri, nudi e legati, con formiche e cimici, cacciata nell'ano una bacchetta metallica arroventata su un fornello a petrolio (« marchio segreto »), schiacciato lentamente i testicoli con uno stivale e, come forma più blanda, suppliziato per settimane con l'insonnia, la sete, le percosse, fino a ridurre un uomo a corpo insanguinato, non uno dei drammi cecoviani sarebbe giunto alla fine: tutti i protagonisti sarebbero finiti in manicomio. E non soltanto i personaggi cecoviani, ma nessun russo normale dell'inizio del secolo, ivi compresi i membri del partito socialdemocratico dei lavoratori bolscevichi, avrebbero potuto credere, avrebbero sopportato una tale calunnia contro il luminoso futuro. Quanto si addiceva ancora allo zar Alexej Nikolajevic, e pareva ormai barbarie sotto Pietro, quanto poté essere applicato ai tempi di Byron a dieci, venti persone, ma divenne del tutto impossibile con Caterina II: tutto questo, nel pieno fiore del grande secolo XX, in una società ideata secondo un principio socialista, negli anni quando già volavano gli aerei ed erano apparsi il cinema sonoro e la radio, fu perpretato non da un unico malvagio, in un unico luogo segreto, ma da decine di migliaia di belve umane appositamente addestrate su milioni di vittime indifese ».

Dinnanzi a tutto questo noi non accettiamo, non possiamo accettare, respingiamo sdegnosamente l'accusa che ci proviene dai banchi di sinistra quando ci si imputa una concezione autoritaria, quando si parla a nostro riguardo di concezione punitiva della pena e degli stabilimenti penitenziari. La realtà è ben altra, onorevole relatore, onorevole mi-

nistro; e con il vostro emendamento — ripeto — siete venuti a conforto della nostra tesi: per questo non possiamo non dichiararci soddisfatti del passaggio di quell'emendamento. È un incontro a metà strada, ed una volta tanto gli incontri a metà strada non avvengono tra Moro e Nenni, ma tra Reale e De Marzio. (*Commenti*).

E devo poi dire che la vostra riforma rimane soltanto un'affermazione di principio, un'affermazione demagogica. Poc'anzi, quando ho parlato per sostenere la nostra richiesta di stralcio, ho ammonito che quando il fiume è in piena si alzano gli argini; ed invece noi stiamo abbassando gli argini, ma in effetti soprattutto con mere e demagogiche dichiarazioni di principio. Nel momento in cui si manifesta questo dilagare della criminalità, nel momento in cui anche la stampa indipendente, la stampa orientata a sinistra chiede che si faccia qualcosa, che si ponga fine a questo lassismo di carattere giudiziario, si vara questo provvedimento sia pur velleitariamente sfasato, e nonostante questa velleità non privo di pericoli. Perché, badate, quello che è pericoloso non è tanto quello che viene scritto nella legge, ma il modo in cui tutto questo sarà interpretato da una certa parte della magistratura: verranno dopo i D'Amato, verranno dopo gli altri giudici cosiddetti progressisti a distorcere questa vostra legge, ad allargarne ancor più le maglie, a far dilagare ancor più la delinquenza.

Sì, la nostra Costituzione parla di umanizzazione della pena, giustamente; chi non vuole che la pena si conformi a principi di umanità, chi non vuole che la pena sia ispirata a principi di rieducazione del reo? Del resto, molte di queste cose che avete scritto in questa legge si trovano già nel codice penale; ma bisognerà vedere poi gli strumenti che verranno posti al servizio di questa legge. Quando voi parlate di diverse e meno coercitive condizioni di detenzioni, quando voi delineate sulla carta certi nuovi modi di vita all'interno degli stabilimenti penitenziari, poi sarà problema di politica edilizia carceraria tradurre tutto ciò nella pratica tangibile. Se noi affermiamo bellissimi principi, e poi per tradurli nella realtà si dovranno pur sempre fare i conti con le fatiscenti carceri ricavate da vecchi conventi, si chiamino Poggioreale o altrimenti, ben poco di questo senso di umanizzazione della pena e di questa necessità di rieducazione del reo resterà in piedi, ben poco avrà pratica efficacia.

La realtà è che voi siete mossi da un disegno, che può essere per alcuni di voi un

disegno nobile. Noi non ci nascondiamo certo che molti di voi sono mossi da questo nobile disegno, della rieducazione del reo, dell'umanizzazione della pena. Ma altro è il vagheggiare di raggiungere un nobile fine, altro è il creare, in un determinato, concreto contesto storico, in determinate oggettive condizioni della società, un varco attraverso il quale la delinquenza possa dilagare.

Il principio di umanizzazione e il fine di rieducazione della pena non contraddicono in sé il carattere intimidatorio della pena; e il connotato fondamentale della pena è quello intimidatorio, non quello repressivo; l'effetto con essa ricercato è di trattenere dal reato incutendo il timore di conseguenze che colpiscono anche fisicamente e anche nella personalità dell'individuo. Certo, dobbiamo umanizzare la pena, dobbiamo creare delle modalità materiali di detenzione in cui anche il condannato alla pena più grave (per rapina, per estorsione) trovi condizioni umane di vita, perché egli è pur sempre un uomo, anche se su di lui la società deve far sentire il peso della sua reazione e della sua difesa.

MUSOTTO. A questo mira la riforma.

DE MARZIO. Non in questo modo!

GUARRA. Ora, io credo che il carattere intimidatorio della pena venga meno quando, in un momento di recrudescenza dei reati, nel momento in cui la stampa indipendente (orientata a sinistra, onorevoli colleghi!) dice che bisogna ripristinare la pena di morte e ventila l'inedita istituzione nel nostro paese di campi di lavoro — sia pure non forzati, come quelli conosciuti nei paesi dominati dai comunisti — voi invece rispondete con le trovate della semilibertà, dei centri di rieducazione sociale. E per chi questi benefici? Nella relazione si dice che il godimento ne risulta limitato in riferimento alla modesta entità della condanna. È vero che vi è adesso quell'emendamento che viene in conforto delle nostre tesi, ma mi pare che non siate molto sinceri quando sostenete che questi surrogati della detenzione vengono applicati tenendo presente la natura oggettiva della modesta entità della condanna. Sono previsti infatti due casi di applicazione della semilibertà: vi è, è vero, la modesta entità della condanna, quando si tratta di reati contravvenzionali, quando si tratta di una pena limitata nel tempo; ma questo beneficio è consentito anche per coloro i quali, qualunque sia la condanna, abbiano scontato la metà della

pena. Pertanto non è vero che voi ne rapportiate l'applicabilità soltanto alla modesta entità della pena: potrebbe beneficiarne anche chi sia stato condannato a 7, 8, 10 anni di reclusione, quando abbia scontata la metà della pena. Come si concilia tutto questo con l'esigenza in questo momento avvertita dalla società di inasprire le pene, di rendere cioè più forte la carica intimidatrice della pena? Vi troverete domani, onorevoli colleghi, nell'amara situazione di dover riconoscere che, avendo ritenuto di lottare per una società più giusta e più umana, avrete invece creato soltanto una società più lassista, una società che rinuncia a difendersi, una società più vile perché succuba e timorosa delle forze antisociali del delitto.

Vi è poi il discorso di carattere giuridico-sistemático. Non ci avete certo convinto con le vostre argomentazioni che un'alternativa all'esecuzione della pena non sia materia del codice penale, ma trovi invece giusto posto in un complesso di norme che dovrebbero soltanto riferirsi all'ordinamento penitenziario e alle modalità di esecuzione della pena definita nei suoi lineamenti essenziali dal codice sostanziale. Non mi direte certamente che non c'è una differenza abissale tra l'essere rinchiuso in uno stabilimento penitenziario, come prevede il codice penale per la reclusione, e la semilibertà o l'assegnazione al centro sociale.

Facendo un discorso per l'avvenire, *de iure condendo*, sulle prospettive di miglioramento della società, sono perfettamente d'accordo su queste misure; ma è certo che noi non viviamo in una società idilliaca, viviamo anzi in una società ove si riaffacciano le condizioni dell'*homo homini lupus*, dove la cattiveria dell'uomo si manifesta sempre più, trovando purtroppo, questa malvagità tendenza delinquenziale di determinati individui, il campo arato e concimato da frotte di permessivismo giudiziario.

Io non credo in ogni caso che, una volta approvata questa legge e introdotti nell'ordinamento giuridico italiano questi principi, si possa lasciare così com'è il codice penale per quanto attiene alle pene. Voi avete indicato, onorevole ministro, alcuni articoli del codice penale da sopprimere. Infatti il penultimo articolo del disegno di legge prevede l'abrogazione degli articoli 141, 142, 143, 144, 148, 176, 177 e 207 (ultimo capoverso) del codice penale. Ebbene, a me pare s'imponga, se non la soppressione, quanto meno la modificazio-

ne anche degli articoli ove si enumerano le pene principali.

L'articolo 23 del codice penale, a proposito della reclusione, recita: « La pena della reclusione si estende da quindici giorni a ventiquattro anni, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno. Il condannato alla reclusione, che ha scontato almeno un anno della pena, può essere ammesso al lavoro all'aperto ». Se questo articolo resta, esso sarà in palese contrasto con quella disposizione del disegno di legge in esame la quale appresta al condannato la ben diversa condizione della semilibertà. Non vedo davvero come si possa eludere la necessità di questo coordinamento delle norme.

Quando oggi il giudice del dibattimento condanna un cittadino alla pena di due anni di reclusione, lo condanna in base all'articolo 23 del codice penale, il quale prevede che l'esecuzione della pena della reclusione abbia luogo in un certo modo. Se noi introduciamo un articolo successivo in una legge particolare, che non sia quella del codice penale, lasciando in vita — come è chiaro dal momento che non se ne parla fra quelle da abrogare — le norme di quel codice che delineano la fisionomia della reclusione (ed altre), io ritengo che non facciamo opera meritoria, e soprattutto non facciamo opera di chiarificazione giuridica.

Concludendo, onorevoli colleghi, noi riteniamo che questi istituti non vadano, in questo particolare momento della nostra storia, introdotti nell'ordinamento giuridico italiano; siamo convinti che, pur essendo questi istituti fondati su una nobile concezione della società, la generosa visione che essi sottendono rimane, in questo momento, soltanto un'aspirazione velleitaria, perché la realtà ci dice che la nostra società d'oggi è insidiata dal mostruoso avanzare della delinquenza. Guai a quegli uomini, e soprattutto guai a quegli statisti che non comprendono il momento politico e sociale che attraversiamo! (*Applausi a destra*).

PAPA. Chiedo di parlare sull'articolo 47.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAPA. Signor Presidente, onorevole relatore, onorevole ministro, io credo che saranno sufficienti poche parole per confermare la nostra opposizione all'articolo 47, al regime di semilibertà che si vuole con-

cedere al detenuto. Se, infatti, l'affidamento al servizio sociale ledeva il principio dell'efficacia intimidatoria della pena, il regime di semilibertà previsto dall'articolo 47 si rivelerà di eccezionale gravità per i collegamenti stabili, ufficiali e autorizzati, di cui esso sarà compiacente matrice, fra il mondo carcerario delinquenziale e il mondo delinquenziale esterno: noi autorizzeremo fra la prigione e la malavita una miriade di corrieri dei più vari disegni criminosi, a edificazione di una società che si appresta ad esserne ancor più duramente sconvolta.

Noi, che nell'esame di questo provvedimento ci siamo volutamente estraniati da ogni diatriba di carattere dottrinario-ideologico, vorremmo questa volta ancora pregare la maggioranza, l'onorevole ministro, il relatore, di prestare attenzione a queste nostre osservazioni accurate, alla gravità del voto che stiamo per dare e alla pericolosità degli istituti che stiamo creando. Con essi non faremo che aggravare e diffondere ulteriormente la delinquenza in Italia.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'intero articolo.

47. 1.

Cavaliere.

CAVALIERE. Lo do per illustrato, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

La concessione della semilibertà non è ammessa nei casi di cui al secondo comma dell'articolo 46.

47. 2.

Commissione.

Qual è il parere della Commissione su questi emendamenti?

FELISETTI, Relatore. Non ritengo di dover rispondere alle considerazioni di ordine generale sull'articolo 47, non tanto per mancanza di argomenti, quanto perché questa tematica è stata profondamente arata in sede di discussione sulle linee generali e poc'anzi in occasione dell'esame dell'articolo 46.

In proposito desidero soltanto dire che effettivamente qui si scontrano due concezioni. Nell'architettura del progetto di legge, noi abbiamo proposto una concezione che rite-

niamo sia valida e ad essa ci riportiamo, a titolo di risposta, per le obiezioni che sono state testé sollevate. Credevo che valesse come regola dei nostri lavori la competenza tecnica e politica, mentre pare che la maggior virtù di cui dovremmo essere muniti sia quella della pazienza.

Esprimo parere contrario all'emendamento Cavaliere 47. 1. Quanto all'emendamento della Commissione, si illustra da sé: esso non fa che riproporre, a proposito della semilibertà facoltativa (perché la questione non si pone per la semilibertà obbligatoria, che riguarda solo i casi di reati contravvenzionali), le eccezioni alla concessione di questo beneficio che erano già state previste con l'emendamento introdotto all'articolo 46. L'emendamento consiste quindi nell'estendere alla semilibertà il regime da ultimo concordato per l'affidamento al servizio sociale.

PRESIDENTE. Il Governo?

REALE ORONZO, Ministro di grazia e giustizia. Mi associo alle conclusioni del relatore, dichiarandomi favorevole all'emendamento della Commissione e contrario allo emendamento Cavaliere.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Cavaliere, mantiene il suo emendamento 47. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CAVALIERE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 47. 2, accettato dal Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 47 nel testo così modificato.
(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 48.

D'ALESSIO, Segretario, legge:

« Sono espiate in regime di semilibertà le pene detentive derivanti dalla conversione di pene pecuniarie, sempreché il condannato non sia affidato in prova al servizio sociale o non sia ammesso al lavoro alle dipendenze di enti pubblici ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'intero articolo.

48. 1.

Cavaliere.

CAVALIERE. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere le parole da: sempreché il condannato, alla fine dell'articolo.

48. 2. **Manco, Macaluso Antonino, Milia, di Nardo, Menicacci, Sponziello, Marino, Franchi, Caradonna, Marchio.**

L'onorevole Manco ha facoltà di svolgerlo.

MANCO. Vi sono, a mio avviso, molte irregolarità e confusioni per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 48, relativo all'ammissione obbligatoria al regime di semilibertà. A parte il nostro convincimento di principio che respinge questo compromesso tra carcere e libertà (posso anche ritenere accettabile la teoria del delitto come manifestazione patologica, ma vi è anche un problema di patologia sociale, da cui deriva il delitto: ed è un punto cruciale alla luce del momento che stiamo vivendo oggi nel nostro paese), rilevo che l'articolo 48 recita: « Sono espiate in regime di semilibertà le pene detentive derivanti dalla conversione di pene pecuniarie ». Non è esatto, quindi, onorevole relatore, sostenere che si tratta di reati contravvenzionali (non facciamo affermazioni distorte e contrarie alla legge!); si tratta anche di pene pecuniarie che rientrano nella categoria delle multe, cioè di quelle pene che vengono comminate per la commissione di delitti. Cominciamo allora a considerare in regime di semilibertà obbligatoria e non facoltativa coloro che hanno compiuto delitti...

FELISETTI, *Relatore.* ...colposi!

MANCO. No, onorevole Felisetti, delitti volontari. Il contrabbando, ad esempio, è un delitto volontario, non colposo, né un reato contravvenzionale! Voi contemplate — abbiate il coraggio di ammetterlo! — la trasformazione obbligatoria in regime di semilibertà per delitti, anche assai gravi, che comportano la pena pecuniaria e la pena detentiva.

L'articolo 48 così prosegue: « sempreché il condannato » — ed anche qui vorremmo avere dei chiarimenti: ecco il motivo per cui abbiamo presentato un emendamento soppressivo — « non sia affidato in prova al servizio sociale o non sia ammesso al lavoro alle dipendenze di enti pubblici ». Quindi la condizione necessaria e sufficiente affinché siano espiate in regime di semilibertà le pene detentive derivanti dalla conversione di pene pecuniarie è che il condannato non sia affidato in prova al servizio sociale. Il giudice di merito, cioè, dovrà procedere ad una valutazione preventiva, dopodiché deciderà se affidarlo o no al servizio sociale. Se il giudice di merito deciderà di non affidare in prova il condannato al servizio sociale, scatterà automaticamente la condizione circa l'obbligatorietà del regime di semilibertà? No, perché esso è autonomamente obbligatorio. Di conseguenza la seconda parte dell'articolo, di cui proponiamo la soppressione, è inutile, poiché il regime di semilibertà è obbligatorio in tutti i casi in cui il detenuto sia sottoponibile a pene detentive derivanti dalla conversione di pene pecuniarie.

MUSOTTO. Il detenuto può essere affidato in prova al servizio sociale: in questo caso non scatta il regime di semilibertà.

MANCO. Ma il regime di semilibertà in quei casi è obbligatorio.

MUSOTTO. No, non è obbligatorio.

MANCO. La decisione del giudice in merito all'affidamento al servizio sociale costituisce un presupposto. Orbene, se il giudice affida il condannato al servizio sociale, la conversione della pena pecuniaria in pena detentiva non si traduce più in obbligatorietà del regime di semilibertà. Invece nel caso di conversione di pena pecuniaria il giudice non deve nemmeno tener conto della possibilità di affidare il detenuto al servizio sociale, perché, verificandosi tale ipotesi, accetta il meccanismo obbligatorio previsto dalla norma. Se il giudice ha due possibilità di scelta, tra l'affidamento e la conversione, la semilibertà non è più obbligatoria.

MUSOTTO. Non è vero, è obbligatoria!

MANCO. Parliamo arabo, evidentemente. Signor ministro, tutto può esser dissipato in seguito alle sue precisazioni.

In ogni caso, per venire all'emendamento, nella speranza di chiarire meglio l'obbligatorietà della norma, ho ritenuto opportuna la soppressione di quella parte dell'articolo che sancisce la facoltà del giudice di optare per l'affidamento al servizio sociale, lasciando l'autonomia del principio della semilibertà obbligatoria.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 48?

FELISETTI, Relatore. La Commissione è contraria, per le ragioni già espresse in precedenti occasioni, all'emendamento Cavaliere 48. 1.

A proposito dell'emendamento Manco 48. 2, desidero precisare che, quando con l'articolo 48 si stabilisce che l'ammissione al regime di semilibertà è obbligatoria nei casi di conversione, si contempla evidentemente l'ipotesi di reati di modesta gravità. In altri termini, là dove il giudice, potendo scegliere fra una pena detentiva e una pecuniaria, sceglie quest'ultima, escludendo in partenza che la pena da applicare sia quella della detenzione, se la pena pecuniaria non viene soddisfatta (*Interruzione del deputato Manco*), la conversione trasforma in detentivo ciò che il giudice aveva ritenuto punibile soltanto con sanzioni pecuniarie: vi era stato un giudizio di merito attinente alla modestia di un fatto, che spiegava la modesta entità della sanzione.

Attraverso questo istituto, al condannato a pena pecuniaria convertita in pena detentiva, il quale abbia dato prova di buona condotta, da valutarsi in sede di esecuzione della pena (in carcere va egualmente, attraverso il regime della conversione), va obbligatoriamente concesso il beneficio della semilibertà.

MANCO. E nel caso di pene detentive e pecuniarie congiunte? Se per esempio un individuo viene condannato a 20 anni di reclusione e al pagamento congiunto di una multa di un milione di lire?

MUSOTTO. Che c'entra?

FELISETTI, Relatore. Si parla di conversione di pene pecuniarie: evidentemente sono prese in considerazione soltanto queste, e non le altre.

MANCO. Non sono reati da poco!

FELISETTI, Relatore. Qui si vogliono trarre conclusioni da espressioni non dette. *Ubi lex voluit, dixit.* Non ricaviamo, quindi, conclusioni da ipotesi che sono escluse proprio perché non contemplate.

In ordine alla seconda osservazione, l'onorevole Manco vedrà perfettamente che mi appello ad elementari principi di ermeneutica, di logica interpretativa. Quando si stabilisce che uno è obbligato ad andare a destra, salvo il caso in cui non sia ammesso andare a sinistra, si vuole intendere che l'obbligatorietà di andare a destra è subordinata al non avverarsi di una precisa condizione. Nella specie, quando si stabilisce che il detenuto, è ammesso, alla semilibertà, sempre che non abbia ottenuto l'affidamento in prova, si parte dal presupposto che tra i benefici vi sia una graduazione: il più favorevole al reo è quello dell'affidamento in prova. Ove il giudice non abbia stimato di concedere l'affidamento in prova (nel qual caso l'affidamento in prova è assorbente del regime di semilibertà), viene concessa la semilibertà. L'obbligatorietà trova luogo all'avverarsi della condizione di non ammissione al beneficio dell'affidamento al servizio sociale.

Non essendovi alcun contrasto logico, sono contrario anche all'emendamento Manco 48. 2, soppressivo della seconda parte dell'articolo 48.

PRESIDENTE. Il Governo?

REALE ORONZO, Ministro di grazia e giustizia. Il Governo condivide il parere del relatore su entrambi gli emendamenti. Desidero tuttavia fare osservare all'onorevole Manco che può essere molto suggestivo quanto egli ha osservato circa una presunta contraddittorietà tra la prima e la seconda parte dell'articolo 48, circa il contrasto, cioè, tra una previsione normativa obbligatoria ed un'altra facoltativa. Il relatore ha però già chiarito che, nella priorità delle preferenze del legislatore, è considerato più favorevole al condannato l'affidamento al servizio sociale. Non vi è quindi alcuna contraddizione, in quanto, venendo meno la possibilità di applicare l'ipotesi più favorevole, scatta quella obbligatoria.

L'onorevole Manco, inoltre, ha toccato la questione delle pene detentive congiunte con quelle pecuniarie. Nella fattispecie in oggetto si fa riferimento soltanto alle pene detentive conseguenti ad una conversione delle pene pecuniarie. Quindi, nel caso citato del con-

trabbandiere che ha riportato entrambe le condanne, il diritto alla semilibertà si applicherà relativamente alla pena detentiva conseguente alla conversione della pena pecuniaria, e non a quella detentiva primaria. Anche per questo aspetto pertanto non si è incorsi in alcuna contraddizione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Cavaliere, mantiene il suo emendamento 48. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CAVALIERE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Manco, mantiene il suo emendamento 48. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MANCO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 48 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 49.

D'ALESSIO, Segretario, legge:

« Possono essere espiate in regime di semilibertà la pena dell'arresto e la pena della reclusione non superiore a sei mesi, sempreché il condannato non sia affidato in prova al servizio sociale.

Fuori dai casi previsti dal precedente articolo e dal precedente comma, il condannato può essere ammesso al regime di semilibertà soltanto dopo l'espiazione di almeno metà della pena. L'internato può esservi ammesso in ogni tempo.

Per il computo della durata delle pene non si tiene conto della pena pecuniaria inflitta congiuntamente a quella detentiva, convertita a norma di legge.

L'ammissione al regime di semilibertà è disposta in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento e al fine di favorire il graduale reinserimento del soggetto nella società ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'intero articolo.

49. 1.

Cavaliere.

Questo emendamento è già stato svolto in sede di discussione sulle linee generali.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sopprimere le parole: sempreché il condannato non sia affidato in prova al servizio sociale.

49. 2. **Manco, Macaluso Antonino, Milia, di Nardo, Menicacci, Sponziello, Marino, Franchi, Caradonna, Marchio.**

Sopprimere il secondo comma.

49. 3. **Manco, Macaluso Antonino, Milia, di Nardo, Menicacci, Sponziello, Marino, Franchi, Caradonna, Marchio.**

L'onorevole Manco ha facoltà di svolgerli.

MANCO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il primo comma dell'articolo 49 stabilisce che, in alcune ipotesi di reato con condanna alle pene dell'arresto o della reclusione non superiore a sei mesi, le pene possano essere espiate in regime di semilibertà, « sempreché il condannato non sia affidato in prova al servizio sociale ». Fuori di questi casi il secondo comma dello stesso articolo stabilisce l'obbligatoria espiazione di almeno la metà della pena. Il terzo comma stabilisce poi che per il computo della pena — quindi anche per quella metà della pena non espia — non si tenga conto della pena pecuniaria inflitta congiuntamente a quella detentiva. Anche a questo proposito vorrei fare qualche considerazione di ordine pratico.

Il condannato deve avere espia la metà della pena, analogamente a quanto si richiedeva per l'applicazione dell'istituto della libertà condizionale (istituto poi riveduto e, mi auguro, definitivamente cancellato dal nostro ordinamento penale), e meno di quanto stabilito per la concessione della liberazione anticipata (per la quale si fa una sorta di... compromesso: venti giorni per ogni sei mesi). Desidero che i colleghi considerino la questione giuridica relativamente al regime di semilibertà, che è un'istituzione totalmente nuova e diversa, che può essere anche inserita nel codice, ma in tal caso non si vede come non tocchi, sempre da un punto di vista giu-

ridico, anche l'istituto della libertà condizionale, non ancora eliminato del tutto.

Per quanto concerne il terzo comma, del quale pure chiediamo la soppressione, vi si legge che ai fini del computo della durata delle pene non si tiene conto della pena pecuniaria inflitta congiuntamente a quella detentiva convertita a norma di legge. Facciamo un esempio pratico. Un detenuto è stato condannato a tre anni di reclusione e a due milioni di lire di multa. In caso di insolubilità del condannato, i due milioni di multa si trasformano in un certo periodo di carcerazione. Tale periodo va conteggiato per calcolare la metà dell'espiazione della pena, o non va conteggiato? Secondo quanto voi affermate, onorevoli colleghi, non dovrebbe essere conteggiato; ma, se così è, ciò finisce col diventare un danno per il condannato. Che cosa accadrebbe, infatti, nell'ipotesi in cui il detto lasso di tempo non dovesse venir calcolato? Glielo abbonereste completamente? O lo trasformereste secondo la norma prevista dall'articolo precedente?

FELISETTI, *Relatore*. Esattamente.

MANCO. Ed allora ecco la conferma, onorevole relatore, della tesi secondo la quale non è vero (e dovete riconoscerlo con lealtà) che avete applicato la norma della semilibertà obbligatoria per i casi non gravi: finite con l'applicarla anche per i casi gravi. Infatti, se non contegiate la parte che si converte e fate scattare il regime di semilibertà obbligatoria per quella pena, prendete in considerazione anche l'ipotesi di delitti gravissimi. Ad esempio, un omicida che è stato condannato a vent'anni di reclusione e a tre-quattro milioni di multa si troverà nella situazione seguente: di vent'anni gliene togliete dieci e gli date il regime di semilibertà; quanto ai tre milioni di multa, li considerate già assorbiti da quel principio della conversione previsto dal regime della semilibertà obbligatoria. Quindi finite col dargli non già la metà della pena in regime di semilibertà, ma un numero di anni maggiore. Questo è davvero un principio lassista, un principio permissivo! Voi sommate, infatti, a vantaggio del detenuto, anche una parte del tempo che dovrebbe invece essere di regolare e rigida espiazione.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 49?

FELISETTI, *Relatore*. Sono contrario, signor Presidente, a tutti e tre gli emendamenti. Desidero sottolineare quanto segue in ordine al richiamo e al raffronto fatto tra semilibertà e libertà condizionale. La libertà condizionale è una vera e propria libertà duratura; la semilibertà, viceversa, è riferita alla possibilità che sia concesso al condannato di trascorrere parte delle ore del giorno fuori del carcere. I due concetti non possono essere, dunque, assimilati. Debbo inoltre dire che si tratta in ogni caso di benefici la cui concessione non è obbligatoria, bensì facoltativa e dipendente da un giudizio di meritevolezza relativo « ai progressi compiuti nel corso del trattamento e al fine di favorire il graduale reinserimento del soggetto nella società ».

In ordine all'argomento della pena pecuniaria convertita in pena detentiva, avanzato poc'anzi dall'onorevole Manco, debbo dire che se vi è un concetto sul quale dovremmo tutti essere d'accordo è proprio questo. In effetti, si ha conversione di pena pecuniaria (ove il giudice abbia ritenuto che il caso sia meritevole della sola sanzione pecuniaria) in pena detentiva quando le condizioni del soggetto non abbiano consentito allo stesso di espriare la pena pecuniaria attraverso l'esborso di denaro. Ci rendiamo dunque conto che, a parte alcune ipotesi più o meno eccezionali, finisce col subire il principio della conversione della pena pecuniaria in pena detentiva proprio colui che non ha i mezzi per assolvere la sanzione nei termini pecuniari? Questo il principio dal quale deriva l'inopportunità di computare ai fini del conteggio di tempo la parte cui si fa riferimento...

MANCO. Ma si arriva, così, a più della metà!

FELISETTI, *Relatore*. No, non diventa più della metà. Per la parte in questione, infatti, scatta quanto ella ha ricordato, cioè il beneficio obbligatorio previsto al precedente articolo; così che quella pena non va ad essere conteggiata ai fini del calcolo per la semilibertà.

PRESIDENTE. Il Governo?

REALE ORONZO, *Ministro di grazia e giustizia*. Anche il Governo è contrario a tutti e tre gli emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Cavaliere, mantiene il suo emendamento

49. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CAVALIERE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Onorevole Manco, mantiene i suoi emendamenti 49. 2 e 49. 3, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

MANCO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Manco 49. 2.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Manco 49. 3.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 49 nel testo della Commissione.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 50.

D'ALESSIO, *Segretario*, legge:

« Il provvedimento di semilibertà può essere in ogni tempo revocato quando il soggetto non si appalesi idoneo al trattamento.

Il condannato ammesso al regime di semilibertà che rimane assente dall'istituto senza giustificato motivo, per non più di dodici ore, è punito in via disciplinare e può essere proposto per la revoca della concessione.

Se l'assenza si protrae per un tempo maggiore, il condannato è punibile a norma del primo comma dell'articolo 385 del codice penale ed è applicabile la disposizione dell'ultimo capoverso dello stesso articolo.

La denuncia per il delitto di cui al precedente capoverso importa la sospensione del beneficio e la condanna ne importa la revoca.

L'internato ammesso al regime di semilibertà che rimane assente dall'istituto, senza giustificato motivo, per oltre tre ore è punito in via disciplinare e può essere proposto per la revoca della concessione ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'intero articolo.

50. 2.

Cavaliere.

Al secondo comma, sostituire la parola: può, con la parola: è.

50. 3.

Cavaliere.

All'ultimo comma, sostituire la parola: può, con la parola: è.

50. 4.

Cavaliere.

Questi emendamenti si considerano già svolti nel corso della discussione sulle linee generali.

È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'intero articolo.

50. 6. **Manco, Macaluso Antonino, Milia, di Nardo, Menicacci, Sponziello, Marino, Franchi, Caradonna, Marchio.**

L'onorevole Manco ha facoltà di svolgerlo.

MANCO. Desidero ribadire in questa sede il perché di questo emendamento, già esposto in Commissione, e al quale in quella sede non è stata contrapposta alcuna valida argomentazione tecnica.

A parte che, evidentemente, non ritenendo valido l'istituto della semilibertà, siamo giustificati a proporre la soppressione di tutte le norme che lo presuppongono — fosse pure per limitarlo con ipotesi di sospensione o revoca — non posso esimermi dal muovere obiezioni dall'interno della stessa logica dei sostenitori dell'istituto. Sono riserve di ordine tecnico-giuridico che attengono ai comportamenti ipotizzati dal condannato. Spero di avere, onorevole ministro, una replica soddisfacente — facendo per un momento astrazione dalle tesi politiche sostenute rispettivamente dal Governo e dall'opposizione — per quanto concerne la sanzione comminata al condannato che non si restringe al carcere entro l'orario stabilito dal regime di semilibertà.

Nell'articolo 50 si prevede che il condannato ammesso al regime in questione deve ritirarsi ad una certa ora e che, se trasgredisce a tale disposizione per oltre tre ore e per non più di dodici, è punito in via disciplinare e con l'eventuale revoca della concessione. Siamo, quindi, sul piano disciplinare; del caso si interesserà il direttore dell'istituto, con i mezzi a sua disposizione, dopo aver ammonito alla presenza di tutto il personale il detenuto o colui che si trova in regime di semilibertà. L'ar-

ticolo prevede, poi, che se l'assenza si protragga per un tempo maggiore il condannato è punibile a norma del primo comma dell'articolo 385 del codice penale ed è applicabile la disposizione dell'ultimo capoverso dello stesso articolo: è, cioè, punibile per evasione.

Mi si è detto in altra occasione che tale applicazione dell'articolo 385 per una violazione completamente diversa si riferisce solo alla pena senza riferimento all'aspetto giuridico del reato. Ebbene, non concepisco codesto modo di pensare, onorevole Musotto, perché ritengo che il *quoad poenam* valido dal punto di vista esecutivo non possa prescindere da una discussione che riguarda la configurazione giuridica del reato, comparata in maniera esplicita ad una norma del nostro codice penale — l'articolo 385 — che è quella e non altra, con un suo contenuto, con una sua qualificazione, con propri estremi giuridici, con una sua *ratio*, con una sua finalità. Sappiamo perfettamente che cosa abbia voluto il legislatore dettando l'articolo 385: appunto una certa configurazione di una fattispecie giuridica. Ora, vorrei delucidazioni dall'onorevole ministro e dal relatore sulla equazione giuridica fra comportamenti diversi la cui logica è ben difforme, come ognuno vede se compara il contegno di chi fugge dal carcere e quello di chi non si presenta ad una certa ora (quest'ultimo addirittura punibile, per una parte delle ipotesi, in via disciplinare e quindi autore di un comportamento diverso non solo nel fatto, ma nella sua stessa qualificazione giuridica).

Ora questa stessa differenza inconciliabile di qualificazione giuridica del fatto voi la introducete all'interno stesso di questa casistica dell'articolo 50. Infatti, chi si presenta con un ritardo di più di tre ore e meno di dodici ore commette una semplice infrazione disciplinare, contenuta sempre in un plausibile ambito di regolamento carcerario; ma chi ritarda per più di dodici ore commette invece un reato, perché scatterebbe l'articolo 385 del codice penale: cioè la stessa norma delinea, per fattispecie così vicine tra loro, qualificazioni giuridiche enormemente divergenti. Il che non è logico, dal punto di vista sistematico, dal punto di vista dei principi generali del diritto e dal punto di vista della configurazione giuridica del reato!

Abbiamo discusso a non finire sul concetto di evasione, onorevole ministro: ella ha fatto l'avvocato per tantissimi anni e sa perfettamente, meglio di me e meglio di

tutti, che cosa giuridicamente significhi l'evasione. Si discute sul tipo di evasione, si discute sull'attività dell'imputato che tenta di evadere. Ma non mi dirà, onorevole ministro, che colui il quale non si ritira ad orario possa essere considerato alla stregua di colui che evade. Sorgeranno contrasti giuridici notevoli, sorgeranno conflitti attorno a tale interpretazione della norma.

Si tratta dunque, anche qui, di un problema di correttezza logica; ed io vi chiedo, perciò, quanto meno un'articolazione diversa; sarebbe sufficiente, per esempio, prevedere in questa norma la violazione disciplinare, per rifarsi poi ad un'altra norma per la violazione del codice penale.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al secondo comma, ripristinare il testo del Senato.

50. 5. Riela, Accreman, Benedetti Gianfilippo, Capponi Bentivegna Carla, Cittadini, Coccia, Fabbri Seroni Adriana, Perantuono, Spagnoli, Stefanelli, Traina, Vetrano.

Al secondo comma, sostituire la parola: può, con la parola: deve.

50. 1. Riccio Stefano.

Poiché i presentatori sono assenti, s'intende abbiano rinunciato a svolgerli.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Il condannato o l'internato, ammesso al regime di semilibertà, che rimane assente dall'istituto, senza giustificato motivo, per non più di dodici ore è punito in via disciplinare e può essere proposto per la revoca della concessione.

50. 7. Commissione.

Al terzo comma, dopo le parole: il condannato, aggiungere le parole: o l'internato.

50. 8. Commissione.

Sopprimere l'ultimo comma.

50. 9. Commissione.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 50?

FELISETTI, *Relatore*. La Commissione esprime parere contrario agli emendamenti Cavaliere 50. 2 e Manco 50. 6; parere contrario all'emendamento Riela 50. 5; parere contrario, infine, agli emendamenti Riccio Stefano 50. 1 e Cavaliere 50. 3 e 50. 4, che presentano tutti il dato comune dell'introduzione di un obbligo in luogo di una facoltà, prevedendo la parola « è » (o « deve ») al posto della parola « può ». Infatti noi riteniamo che debba essere lasciata al libero apprezzamento dell'autorità giudiziaria, e non invece ad un meccanismo automatico, la possibilità della concessione del beneficio. (*Interruzione del deputato Cavaliere*).

Al collega Manco devo dire che tutta la discussione svoltasi riguardo al reato di evasione ripete negli stessi termini quella già fatta all'articolo 29, nella seduta di ieri. Non mi resta pertanto che confermare integralmente le dichiarazioni rese in tale occasione, che trovano identica applicazione nel caso in questione.

In sostanza, la fattispecie dell'assenza che perduri oltre le dodici ore senza giustificato motivo, acquista rilevanza penale ed è delineata dal disegno di legge in esame; essa non si presenta nei termini di un rinvio all'istituto del delitto di evasione, di cui all'articolo 385 del codice penale. Tale articolo è richiamato semplicemente per quel che riguarda l'applicazione della sola sanzione, ma le due fattispecie di reato sono fra di loro concettualmente (termine caro al collega Manco) del tutto diverse, o meglio sono completamente autonome.

Il parere contrario all'emendamento Riela 50. 5 deriva da ragioni di logica. Se disciplinarmente fossero rilevanti soltanto le assenze che perdurino dalla terza alla dodicesima ora, finiremmo con l'introdurre una franchigia sistematica per assenze fino alle tre ore. Ciò potrebbe essere ammissibile, magari, a proposito dell'articolo 29, che prevede, trattandosi di permessi, un'uscita occasionale ed eccezionale. In regime di semilibertà, invece, essendo l'uscita giornaliera, introdurre una franchigia di tre ore significherebbe concedere una protrazione della semilibertà per questo periodo attraverso un'ipotesi surrettizia, che è quella dell'arrivo in ritardo.

È quindi evidente che l'ammissione a questo beneficio deve autoregolarsi ed organizzarsi in modo da rispettare — come del resto fanno tutti, quando lo debbono e quando lo possono — gli orari prestabiliti.

Raccomando infine l'approvazione degli emendamenti della Commissione 50. 7, 50. 8 e 50. 9.

PRESIDENTE. Il Governo ?

REALE ORONZO, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo accetta gli emendamenti della Commissione; è contrario agli altri.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Cavaliere, mantiene il suo emendamento 50. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

CAVALIERE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione, unitamente all'identico emendamento Manco 50. 6.

(*È respinto*).

Onorevole Riela, mantiene il suo emendamento 50. 5, non approvato dalla Commissione né dal Governo ?

RIELA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 50. 7, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Onorevole Stefano Riccio, mantiene il suo emendamento 50. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

RICCIO STEFANO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Onorevole Cavaliere, mantiene i suoi emendamenti 50. 3 e 50. 4, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

CAVALIERE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cavaliere 50. 3.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Cavaliere 50. 4.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 50. 8, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 50. 9, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 50 nel testo modificato secondo gli emendamenti approvati.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 51.

D'ALESSIO, *Segretario*, legge:

« Al condannato ammesso al regime di semilibertà possono essere concesse a titolo di premio una o più licenze di durata non superiore nel complesso a giorni quarantacinque all'anno.

Durante la licenza il condannato è sottoposto al regime della libertà vigilata.

Se il condannato durante la licenza trasgredisce agli obblighi impostigli, la licenza può essere revocata indipendentemente dalla revoca della semilibertà.

Al condannato che, allo scadere della licenza o dopo la revoca di essa, non rientra in istituto sono applicabili le disposizioni di cui al precedente articolo ».

PAZZAGLIA. Chiedo di parlare sull'articolo 51.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAZZAGLIA. Signor Presidente, ho chiesto la parola, soltanto per mettere in evidenza che le prevedibili conseguenze dell'istituto della semilibertà, quale è configurato nel testo dell'articolo 51, riassumono perfettamente la situazione di lassismo che si introduce con questo nuovo regime.

Sarebbe stato infatti opportuno che tutta l'Assemblea avesse meditato — con l'attenzione che questo tema esige, e dopo il rinvio dell'esame del capo VI che il ministro stesso aveva inizialmente richiesto — su questo istituto delle licenze-premio, che, in buona sostanza, sminuisce ancora la funzione della pena fino a renderla assolutamente irrisoria.

Con l'articolo 51, del quale noi chiediamo la soppressione con l'emendamento Manco 51. 5 che lo stesso onorevole Manco illustre-

rà, si prevede che al condannato ammesso al regime di semilibertà possano essere concesse una o più licenze-premio di durata non superiore, nel complesso, a 45 giorni l'anno. Ma si prevede altresì qualcosa di più grave, dal momento che la trasgressione durante la licenza agli obblighi imposti al condannato — che in quel periodo è sottoposto al regime della libertà vigilata — non comporta alcuna conseguenza oltre alla revoca della licenza stessa. Se durante la licenza-premio il condannato viola gli obblighi che gli derivano dal regime di semilibertà, non si prevede neppure, come conseguenza automatica, la revoca del regime suddetto.

Ho preso la parola proprio per richiamare l'attenzione su questo aspetto, e mi sia consentito di dire che una meditazione attenta da parte della Camera sulle possibili implicazioni del regime di semilibertà avrebbe consentito di valutare, come noi riteniamo debba essere valutato, questo regime: un regime lassista e pericoloso, per il quale avrebbe dovuto essere per lo meno prevista una normativa che desse maggiore affidamento e maggiori garanzie. In merito a questo articolo 51 — ripeto — noi abbiamo proposto un emendamento interamente soppressivo, motivato appunto dal tipo di norma che « a valle » del regime si vorrebbe introdurre, e che certamente non è consona a quella esigenza di difesa della società della quale ci dobbiamo preoccupare, soprattutto in un momento come quello attuale.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'intero articolo.

51. 2.

Cavaliere.

Al terzo comma, sostituire la parola: può, con la parola: è.

51. 3.

Cavaliere.

Poiché l'onorevole Cavaliere non è presente, s'intende che abbia rinunciato a svolgerli.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma, sostituire la parola: può, con la seguente: deve.

51. 1.

Riccio Stefano.

Poiché l'onorevole Riccio non è presente, s'intende che abbia rinunciato a svolgerlo.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1974

È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'intero articolo.

51. 4. **Papa, Giomo, Ferioli, Bozzi.**

PAPA. Lo diamo per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'intero articolo.

51. 5. **Manco, Macaluso Antonino, Milia, di Nardo, Menicacci, Sponziello, Marino, Franchi, Caradonna, Marchio.**

L'onorevole Manco ha facoltà di svogarlo.

MANCO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo presentato questo emendamento soppressivo non solo per le ragioni che attengono all'istituto in sè stesso — ragioni che sono state enunciate adesso dall'onorevole Pazzaglia — ma anche per motivi riguardanti l'articolazione tecnica, di questo istituto. Personalmente sono di opinione perfettamente contraria a quella dei presentatori di questo disegno di legge circa la fiducia che è possibile oggi accordare alla magistratura italiana. Ho idee particolari su questo problema, e ritengo che un legislatore serio dovrebbe ridurre, nei limiti del possibile, i poteri discrezionali del magistrato, per garantire un certo presidio giuridico veramente valido per tutti. Io non ho fiducia nella magistratura, e per ciò stesso cerco di non allargarne i poteri discrezionali. Sicuramente il ministro — che per altro non credo sia molto discorde da questi miei giudizi sul conto della magistratura — sarà d'accordo per quanto concerne le specifiche disposizioni di questa legge, ma io sento il dovere di far rilevare, signor Presidente, onorevole relatore, il potere enorme che voi avete affidato al magistrato nell'attuazione della norma relativa alle licenze da accordare a coloro che si trovino in regime di semilibertà. Abbiamo stabilito — né c'era altra soluzione — che la sezione di sorveglianza sia un organo giurisdizionale, anche se *sui generis*, una specie di tribunale per i minorenni, perché si compone di due magistrati e di alcuni membri non togati. Essa ha, comunque sia, una funzione sicuramente giurisdizionale, dal momento che emana ordinanze suscettibili di essere impugnate in Cassazione. Orbene, a questo giudice compete accordare le licenze. Per fortuna avete sta-

bilito che tali licenze non possano superare nel complesso i 45 giorni l'anno; senonché, si possono dare una o più licenze.

Così ci saranno, di volta in volta, magistrati che riterranno di accordare una licenza di un giorno, magistrati che riterranno di accordare una licenza di cinque giorni, magistrati che riterranno di concedere licenze su licenze fino ai 45 giorni. Io non nego che vi debba essere una certa elasticità in ordine al premio da concedere al detenuto che abbia manifestato di volersi reinserire nella società; però nego il principio che si debba affidare al magistrato la possibilità di dare una licenza-premio che vada da un'ora a quarantacinque giorni. L'istituto in questione, infatti, non attiene al campo della pena, che è un fatto affittivo riguardo al quale la discrezionalità va a vantaggio del detenuto, ma attiene al campo del premio. Immaginate quello che succederà! Quante sollecitazioni avremo, da qualunque fonte, private, ufficiali, officiose, politiche, perché siano concesse le licenze! Già sappiamo quello che succede nelle forze armate, immaginate quello che succederà negli istituti penitenziari!

Ribadisco pertanto la necessità della soppressione dell'articolo 51, non solo per le ragioni che condannano l'istituto, ma — sia chiaro — anche per le ragioni che consigliano di limitare i poteri discrezionali del giudice.

PRESIDENTE. Qual è il parere della commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 51?

FELISETTI, *Relatore*. La Commissione è contraria a tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Il Governo?

REALE ORONZO, *Ministro di grazia e giustizia*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Cavaliere, mantiene il suo emendamento 51. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CAVALIERE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (*E respinto*).

Onorevole Papa, mantiene il suo emendamento 51. 4, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

PAPA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Onorevole Manco, mantiene il suo emendamento 51. 5, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MANCO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Onorevole Stefano Riccio, mantiene il suo emendamento 51. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

RICCIO STEFANO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Onorevole Cavaliere, mantiene il suo emendamento 51. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CAVALIERE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 51 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Trasmissione dal Senato di una proposta di legge e sua assegnazione a Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge, approvata da quella VI Commissione permanente:

Senatore MARTINA: « Proroga del regime agevolativo per la zona di Gorizia della

legge 1° dicembre 1948, n. 1438, e successive proroghe » (3326).

A norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, data la sua particolare urgenza, ne propongo l'assegnazione in sede legislativa alla VI Commissione permanente (Finanze e tesoro), derogando altresì al termine di cui al predetto articolo 92.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Sull'ordine dei lavori.

NATTA. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NATTA. Signor Presidente, desidererei innanzitutto sapere in particolare se nella seduta di lunedì è previsto il seguito della discussione del disegno di legge n. 2624.

PRESIDENTE. Secondo l'ordine del giorno predisposto dalla Presidenza, nella seduta di lunedì, dopo lo svolgimento di interrogazioni, si terranno l'esposizione economico-finanziaria e l'esposizione relativa al bilancio di previsione. Al terzo punto dell'ordine del giorno è previsto il seguito della discussione del disegno di legge n. 2624.

NATTA. La ringrazio, signor Presidente, e insisto sul fatto che, dopo le interrogazioni e l'esposizione finanziaria, se c'è tempo, dovremmo continuare la discussione del disegno di legge sulla riforma penitenziaria, anche perché ritengo sia opportuno e prudente proseguire la discussione di questo provvedimento, dato che la conclusione del suo iter alla Camera appare ancora distante.

PICCOLI Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCOLI. Mi permetto di osservare, signor Presidente, che io sono naturalmente d'accordo che si proceda secondo l'ordine del giorno indicato; vorrei però essere certo del giorno in cui riprenderemo l'esame del provvedimento oggi in discussione.

Poiché ritengo che difficilmente lunedì potremo esaurire i primi due punti all'ordine del giorno e passare anche al terzo, credo di poter dire a me stesso che l'esame della riforma penitenziaria sarà ripreso nella giornata di martedì. E credo che, nell'economia dei lavori, questo non significhi altro che ordinare le cose secondo una logica, anche ai fini di una giusta informazione dei deputati per quanto riguarda le votazioni.

PRESIDENTE. Posso assicurarla, onorevole Piccoli, anche in coerenza con una prassi da tempo seguita, salvo casi eccezionali, che nella seduta di lunedì non si procederà a votazioni.

DE MARZIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE MARZIO. Signor Presidente, in relazione alla richiesta avanzata dall'onorevole Natta, al chiarimento da lei dato e a quanto ha detto l'onorevole Piccoli, vorrei osservare che, se vi sarà tempo, noi non avremmo niente in contrario se nella stessa seduta di lunedì si proseguisse la discussione sull'ordinamento penitenziario. Questo, però, a patto che non si faccia eccezione alla prassi — sempre valsa per il lunedì — che non vi siano votazioni: e, se si prosegue questo dibattito, non vedo come si possa non votare.

Per quanto riguarda la seduta di martedì, se ho inteso bene quanto è stato detto nella Conferenza dei capigruppo, questa dovrebbe essere dedicata all'esame del disegno di legge di autorizzazione dell'esercizio provvisorio del bilancio dello Stato per il 1975.

PRESIDENTE. È stato detto che la seduta di martedì sarebbe stata dedicata all'esame del disegno di legge di autorizzazione dell'esercizio provvisorio — me ne fanno qui testimonianza i capigruppo — qualora avessimo terminato entro oggi l'esame del disegno di legge n. 2624. Al termine della seduta di lunedì, darò comunicazione dell'ordine del giorno della seduta successiva e vedremo se sarà il caso di inserirvi l'esercizio provvisorio o il seguito della discussione del provvedimento che abbiamo esaminato oggi. Dobbiamo soprattutto tener presente che il disegno di legge relativo all'esercizio provvisorio non è ancora pervenuto alla Camera, onde è impossibile per il momento metterlo all'ordine del giorno.

DE MARZIO. Mi riferivo a un accordo di massima intercorso e all'affermazione dell'onorevole Piccoli secondo cui si sarebbe dovuto rinviare il seguito della discussione di questo provvedimento a martedì. Ricordavo soltanto che, in linea di massima, la seduta di martedì era stata destinata alla discussione sull'esercizio provvisorio.

NATTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NATTA. Mi consenta ancora, signor Presidente, di aggiungere alcune considerazioni. Io sono del tutto consapevole della prassi che di norma il lunedì non si fanno votazioni (e, credo, nemmeno il venerdì). Penso, tuttavia, che a questo punto abbiamo il dovere — non solo per l'impegno e la decisione in merito assunti in sede di Conferenza dei capigruppo — di portare a compimento questa riforma del sistema penitenziario. Noi ci preoccupiamo appunto che si arrivi rapidamente a una definizione di essa, in presenza di tempi di lavoro assai ristretti e dei numerosi impegni incombenti. Dal momento che dalla Presidenza è giunta la proposta — che noi accogliamo pienamente — di tenere seduta lunedì, e dal momento che all'ordine del giorno di quella seduta vi è almeno un punto rilevante, cioè l'esposizione finanziaria del Governo (la cui importanza, penso, non è inferiore al provvedimento che stiamo discutendo), essendo prevedibile una massiccia affluenza di deputati in aula, si potrebbe utilmente proseguire in quel giorno, se avvanzeranno margini di tempo, nell'esame del disegno di legge n. 2624, che è ormai in fase di votazione. Se vi sarà da votare, voteremo.

D'altra parte, siamo di fronte — non voglio aprire un discorso che esula dal tema dell'ordine dei lavori — ad una situazione, che da tutte le parti, Governo incluso, viene definita di emergenza, non solo per gli aspetti economici, ma per tanti altri profili. Agli appelli, che anche al Parlamento sono stati rivolti, noi opposizione riteniamo che si debba rispondere affrontando anche i necessari sacrifici — da parte dei diversi gruppi parlamentari e da parte dei diversi deputati — imposti da un lavoro il più intenso possibile.

Ecco perché, concordando con l'ordine del giorno proposto, noi ci permettiamo di ripetere che, se vi sarà da votare anche lunedì, noi siamo disposti a derogare alla consuetudine che vuole siano evitate votazioni in quel giorno.

PICCOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCOLI. Ritengo che il gruppo democristiano abbia fatto il suo dovere: quanto infatti l'onorevole Natta, in sede di Conferenza dei capigruppo, ha affermato la necessità di varare al più presto la legge sull'ordinamento penitenziario, ha trovato in noi una immediata rispondenza. Se nel corso del dibattito vi sono state deplorevoli assenze nella maggioranza, il gruppo democristiano adotterà per suo conto gli opportuni accorgimenti per garantire che i suoi deputati siano presenti. Devo per altro ricordare che ieri i componenti del gruppo socialista, che fa parte della maggioranza erano impegnati nei lavori del comitato centrale del loro partito. Ricordo inoltre che in sede di Conferenza dei capigruppo il gruppo socialista, rappresentato dal suo vicepresidente Mario Ferri, aveva chiesto persino che la Camera non tenesse seduta oggi; e noi abbiamo compreso quella richiesta, perché in altre occasioni ciò è avvenuto, per *fair-play*, per una comprensione, soprattutto quando si tratta di seduta in cui siano previste votazioni.

Io chiedo che l'esame del disegno di legge n. 2624 sia concluso martedì, tenendo anche una seduta antimeridiana, e riservando invece la giornata di lunedì all'esposizione economico-finanziaria e all'esposizione relativa al bilancio di previsione. Assicuro l'impegno del mio gruppo, precisando che le mie richieste sono state avanzate in relazione al fatto che, se per me non è faticoso essere presente ai lavori, perché ho la famiglia a Roma, molti miei colleghi non si trovano nelle stesse condizioni o sono impegnati nelle attività periferiche di partito, onde mi pare difficile impegnare il mio gruppo — sono certo però di parlare anche per altri gruppi — in una seduta con votazioni lunedì sera. Questo non vuol dire sfuggire i propri doveri; questo vuol dire razionalizzare i lavori, sapendo che, per conto nostro, entro martedì termineremo l'esame di questo disegno di legge. Del resto, poche volte è avvenuto che in due giorni si siano approvati tanti articoli di un progetto di legge, pur così impegnativo. Ciò vuol dire quindi che vi è stato l'impegno politico sia nel gruppo democristiano sia negli altri gruppi. È quindi pretestuoso immaginare di poter mettere sotto accusa la maggioranza, come se essa non avesse adempiuto il proprio dovere. La maggioranza lo ha fatto in circostanze difficili, mentre i deputati di un gruppo erano assenti per

l'adempimento di un dovere politico legittimo. Credo che la maggioranza abbia in questo momento il diritto di chiedere che lunedì si tenga seduta senza procedere a votazioni e che martedì si prosegua nell'esame del disegno di legge sull'ordinamento penitenziario, dichiarandosi disponibile fin dalle 8 di mattina. (*Applausi al centro*).

DE MARZIO. Chiedo di parlare, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE MARZIO. Signor Presidente, io non ho preferenze da esprimere in ordine agli argomenti da svolgere lunedì prossimo. Se si dovesse decidere di discutere lunedì sull'ordinamento penitenziario, noi siamo disponibili; se invece si dovesse decidere di rinviare il dibattito sull'ordinamento penitenziario ad altra seduta, non faremo questioni al riguardo.

Desidero tuttavia affermare che noi siamo contrari ad una seduta dell'Assemblea martedì mattina, perché diverse Commissioni sono state già convocate appunto per martedì mattina con all'ordine del giorno provvedimenti molto importanti: tra queste, ad esempio, la Commissione industria e la Commissione parlamentare per la vigilanza sulle radiodiffusioni, che è appena all'inizio del suo impegno sulla riforma della RAI. Ritengo pertanto che la mattina di martedì debba essere riservata ai lavori delle Commissioni.

DEL PENNINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL PENNINO. Signor Presidente, il gruppo repubblicano consente con la proposta avanzata dall'onorevole Piccoli, perché ritiene anch'esso che la maggioranza si sia impegnata — e ne ha dato prova, a dispetto delle assenze dovute alla concomitante riunione del comitato centrale del partito socialista — a portare a termine rapidamente l'esame del progetto di legge di riforma dell'ordinamento penitenziario. Noi ci impegniamo pertanto ad essere presenti nella mattinata di martedì al fine di pervenire in giornata all'approvazione del disegno di legge n. 2624.

PRESIDENTE. Onorevole De Marzio, essendo la prossima la settimana conclusiva dei nostri lavori prima della pausa delle va-

canze natalizie, non vedo perché non dobbiamo tenere seduta anche martedì mattina. Se intendiamo terminare i nostri lavori entro il 20 dicembre, occorrerà lavorare intensamente, altrimenti trascorreremo insieme anche le vacanze natalizie. Le Commissioni parlamentari saranno pertanto sconvocate.

DE MARZIO. Così la Commissione parlamentare di vigilanza sulle radiodiffusioni non sarà in grado di terminare i propri lavori per il 20 dicembre!

Annuncio di interrogazioni e di interpellanze.

D'ALESSIO, *Segretario*, legge le interrogazioni e le interpellanze pervenute alla Presidenza.

CARADONNA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARADONNA. Desidero sollecitare lo svolgimento della mia interrogazione numero 3-02909, rivolta al ministro delle poste e delle telecomunicazioni, e concernente una rubrica televisiva che, a mio avviso, vulnera la funzione ispettiva e di controllo del Parlamento e istiga a delinquere mediante sopraffazioni e violenze persino contro alcuni parlamentari e, in particolare, contro il sottoscritto. Chiedo, signor Presidente, data la delicatezza dell'argomento, che il ministro delle poste e delle telecomunicazioni risponda al più presto possibile alla mia interrogazione, anche perché la canagliasca e vile trasmissione televisiva cui mi riferisco ha portato alle dimissioni e al linciaggio morale uno dei migliori presidi di liceo di Roma, il professor Conte del liceo Augusto.

PRESIDENTE. Onorevole Caradonna, la Presidenza si farà carico di sollecitare il ministro interessato.

Ordine del giorno della prossima seduta.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della prossima seduta.

Lunedì 16 dicembre 1974, alle 17:

1. — Interrogazioni.

2. — Esposizione economico-finanziaria ed esposizione relativa al bilancio di previsione.

3. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (*approvato dal Senato*) (2624);

— *Relatore:* Felisetti.

4. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Norme per la riscossione unificata dei contributi e la ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (*nuovo testo della Commissione*) (2695-bis);

e delle proposte di legge:

D'INIZIATIVA POPOLARE (2); LONGO ed altri (26); LAFORGIA ed altri (93); ZAFFANELLA ed altri (97); ANSELMI TINA ed altri (107); ZAFFANELLA ed altri (110); BIANCHI FORTUNATO ed altri (183); BONOMI ed altri (266); BONOMI ed altri (267); MAGGIONI (436); BONOMI ed altri (462); ROBERTI ed altri (580); FOSCHI (789); BERNARDI ed altri (1038); BIANCHI FORTUNATO ed altri (1053); ZANIBELLI ed altri (1164); BIANCHI FORTUNATO e FIORET (1394); SERVADEI ed altri (1400); SERVADEI ed altri (1401); CARIGLIA (1444); BOFFARDI INES e LOBIANCO (1550); ROBERTI ed altri (1631); CARIGLIA ed altri (1692); BORRA ed altri (1777); BORRA ed altri (1778); PISICCHIO ed altri (1803); CASSANO ed altri (2029); SAVOLDI ed altri (2103); CARIGLIA ed altri (2105); LAFORGIA ed altri (2130); GRAMEGNA ed altri (2139); MANCINI VINCENZO ed altri (2153); POCHETTI ed altri (2342); POCHETTI ed altri (2343); BOFFARDI INES ed altri (2353); SINESIO ed altri (2355); PEZZATI (2366); ROBERTI ed altri (2375); BIANCHI FORTUNATO ed altri (2439); IOZZELLI (2472); BONALUMI ed altri (2603); ZAFFANELLA e GIOVANARDI (2627);

— *Relatori:* Bianchi Fortunato e Mancini Vincenzo.

5. — *Discussione dei progetti di legge (ai sensi dell'articolo 81, comma 4, del regolamento):*

MACALUSO EMANUELE ed altri: Trasformazione dei contratti di mezzadria, di colonia ed altri in contratto di affitto (467);

SALVATORE ed altri: Norme per la trasformazione della mezzadria, colonia parziaria e dei contratti atipici di concessione di fondi rustici in contratti di affitto (40);

SALVATORE ed altri: Norme per la riforma dei contratti agrari (948);

— *Relatori*: De Leonardis e Speranza;

ALMIRANTE ed altri: Inchiesta parlamentare sulle « bande armate » e sulle organizzazioni paramilitari operanti in Italia (21);

TOZZI CONDIVI: Norme di applicazione degli articoli 39 e 40 della Costituzione (243);

— *Relatore*: Mazzola;

ANDERLINI ed altri: Istituzione di una Commissione di indagine e di studio sui problemi dei codici militari, del regolamento di disciplina e sulla organizzazione della giustizia militare (473);

— *Relatore*: Dell'Andro;

ANDERLINI ed altri: Norme sul commissario parlamentare alle forze armate (472);

— *Relatore*: de Meo;

RAFFAELLI ed altri: Modifiche alle norme relative all'imposta sui redditi di ricchezza mobile e all'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo derivante da lavoro dipendente e da lavoro autonomo (1126);

RICCIO STEFANO: Disciplina giuridica delle associazioni sindacali, del contratto collettivo di lavoro, dello sciopero e della serrata (102);

— *Relatore*: Mazzola;

VINEIS ed altri: Costituzione di una Commissione di inchiesta parlamentare sui responsabili, promotori, finanziatori e fiancheggiatori della riorganizzazione del disciolto partito fascista (*urgenza*) (608);

e delle proposte di legge costituzionale:

ALMIRANTE ed altri: Modifiche degli articoli 56 e 57 della Costituzione per l'elettorato passivo degli italiani all'estero (554);

— *Relatore*: Codacci-Pisanelli;

TRIPODI ANTONINO ed altri: Designazione con legge della Repubblica dei capoluoghi delle regioni a statuto ordinario (986);

— *Relatore*: Galloni.

6. — *Discussione delle proposte di legge (ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del regolamento):*

BOFFARDI INES: Estensione dell'indennità forestale spettante al personale del ruolo tecnico superiore forestale a tutto il personale delle carriere di concetto ed esecutiva dell'amministrazione del Corpo forestale dello Stato (*urgenza*) (118);

— *Relatore*: De Leonardis;

BOFFARDI INES e CATTANEI: Contributo annuo dello Stato alla fondazione Nave scuola redenzione Garaventa con sede in Genova (*urgenza*) (211).

La seduta termina alle 13,20.

Trasformazione di un documento del sindacato ispettivo.

Il seguente documento è stato così trasformato su richiesta del presentatore: interpellanza Tassi n. 2-00560 del 6 dicembre 1974 in interrogazione con risposta orale n. 3-02950.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI

Dott. MARIO BOMMEZZADRI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. MANLIO ROSSI

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1974

**INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE
ANNUNZIATE**

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

DAMICO, SCIPIONI, BALDASSARI e FIORIELLO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere le ragioni che determinano una politica di smobilizzazione e di emarginazione dell'Istituto superiore delle telecomunicazioni al fine di sottrarre al controllo pubblico le telecomunicazioni.

Gli interroganti denunciano l'ingiustificato trasferimento dell'Istituto superiore delle telecomunicazioni dalla sua attuale sede in viale Trastevere, nel complesso ministeriale dell'EUR senza garantire preventivamente la continuità delle attività dell'istituto nemmeno nel settore delle omologazioni e dei collaudi.

Gli interroganti infine rilevano che soltanto una politica di ammodernamento e rafforzamento del servizio pubblico nel settore delle telecomunicazioni può essere garanzia di libertà e pluralismo nell'intero settore dell'informazione. (5-00912)

LA BELLA, CASAPIERI QUAGLIOTTI CARMEN, GRAMEGNA, CHIOVINI CECILIA, ABBIATI DOLORES, VENTUROLI, CERRA, BIANCHI ALFREDO, DI GIOIA, SANDOMENICO, MENICHINO e ASTOLFI MARUZZA. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, della sanità e di grazia e giustizia.* — Per sapere quali misure hanno adottato o intendono adottare in relazione alle disdette delle convenzioni per le prestazioni medico-generiche e specialistiche agli assistiti dall'ENPAS, ENPDED, INAIL, ENEL, ONIG, ENPI, Casse marittime Adriatica, Tirrena e Meridionale con la conseguente cessazione di ogni prestazione a partire dal 1° gennaio 1975 (disdette deliberate dal comitato centrale della Federazione nazionale dell'ordine dei medici e comunicate agli enti interessati con nota a firma del presidente della FNOM, onorevole Ferruccio De Lorenzo) atteso che:

1) con la disdetta delle convenzioni si decide irresponsabilmente di privare della assistenza medico-generica, e per alcune categorie anche specialistica, circa otto milioni di lavoratori e di pensionati, con la con-

seguinte turbativa sociale che il corporativo atteggiamento della FNOM e del suo presidente potrà suscitare in un momento estremamente grave per l'economia del paese;

2) l'operato del comitato centrale della FNOM e del suo presidente è palesemente illegale in quanto viola il quarto comma dell'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito in legge 17 agosto 1974, n. 386, ove è stabilito che « Le convenzioni e relative tariffe già stipulate dagli enti mutualistici con le categorie dei medici e dei farmacisti... opereranno, nei termini e nelle misure dalle stesse previsti, fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria ».

Per sapere, inoltre, se non ravvisano nell'operato del presidente De Lorenzo e dei membri del comitato centrale della FNOM, che hanno adottato l'illegale decisione ed hanno invitato gli iscritti agli ordini dei medici a sospendere la erogazione dell'assistenza ai mutuati degli enti convenzionati, gli estremi del reato di istigazione a disobbedire alle leggi dello Stato, previsto e punito all'articolo 415 del codice penale, tanto più grave in quanto la FNOM è ente di diritto pubblico, sottoposto all'alta vigilanza del Ministro di grazia e giustizia, il cui comitato centrale ha l'obbligo giuridico di « dare il proprio concorso alle autorità centrali... nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possono interessare l'ordine » (e non sabotare l'applicazione delle leggi dello Stato!!) come chiaramente impone la lettera e) dell'articolo 15 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233. (5-00913)

CHIOVINI CECILIA, ABBIATI DOLORES, BERLINGUER GIOVANNI, LA BELLA e COCCIA. — *Ai Ministri della sanità e di grazia e giustizia:* — Per sapere se sono a conoscenza del gravissimo provvedimento disciplinare adottato dall'Ordine dei medici di Milano che ha sospeso dall'attività professionale per un mese sei sanitari che non avevano aderito ad una agitazione sindacale da esso proclamata per il carattere corporativo e ingiustificato della medesima con danno dei cittadini mutuati (quindi meno abbienti) e ripercussioni sulla già grave situazione sanitaria del Paese.

Per sapere se non ritengono:

1) che tale provvedimento punitivo di un atteggiamento responsabile da parte dei sanitari esuli dai compiti dell'Ordine dei medici ben precisati a norma di legge;

2) che la stessa pretesa dell'Ordine dei medici di surrogare i sindacati nelle loro funzioni proclamando agitazioni sindacali, sia illegittima e che prevarichi dai compiti istituzionali dell'Ordine.

Per sapere infine se non ritengano di mettere in atto tutti i provvedimenti per:

a) ottenere la revoca del provvedimento disciplinare;

b) richiamare l'Ordine dei medici al rispetto dei suoi compiti. (5-00914)

INTERROGAZIONI A RISPOSTA SCRITTA

SPINELLI E VENTURINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per avere notizie in merito alla liquidazione della Wel italiana società per azioni.

Il 26 novembre 1974, infatti, il consiglio di amministrazione della Wel decideva di mettere in liquidazione la società. A seguito di tale provvedimento centoventinove dipendenti e seicento tra agenti e produttori rimanevano disoccupati. Ma mentre erano in atto i licenziamenti, giustificati con la liquidazione della società, notizie di stampa, non smentite, annunciavano che l'IFI, il gruppo finanziario di Agnelli, acquistava la Bantam Books, società americana che opera in prevalenza nel settore dei libri tascabili, per 47 miliardi.

In seguito a ciò i lavoratori hanno occupato, il 26 novembre, la sede di Milano e gli altri uffici periferici.

Gli interroganti chiedono di conoscere il parere del Presidente del Consiglio e dei Ministri interessati in merito all'azione dell'IFI che, forte anche dell'acquisto dell'editrice Fabbri, si appresta ad entrare massicciamente nel mercato della produzione culturale al servizio di interessi di gruppi monopolistici internazionali.

Si chiede inoltre se non ritengano opportuno intervenire a favore dei lavoratori colpiti dall'ingiusto provvedimento in un momento tanto difficile per l'economia del paese. (4-11907)

BIAMONTE, D'ANIELLO, BRANDI E DI MARINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per essere informati di quali con-

crete ed effettive iniziative saranno sollecitamente prese allo scopo di tutelare gli interessi del contribuente italiano nei confronti dell'ENPAS.

Questo istituto ha costruito in Salerno, da almeno un decennio, un mastodontico edificio destinato a « Casa di riposo ».

Tale fabbricato, sorto probabilmente anche in violazione del piano regolatore generale di Salerno, è ormai invecchiato e, forse, si avvia verso la fatiscenza senza essere utilizzato.

La questione è stata trattata anche con una serie di interrogazioni parlamentari a firma degli interroganti e del deputato Amendola.

Purtroppo le risposte formulate dalla direzione generale dell'ENPAS hanno sempre e sistematicamente evaso il merito e sono state fornite risposte inesatte e tali da offendere se non il Parlamento nel suo insieme almeno l'istituto dell'interrogazione.

Gli interroganti pertanto chiedono che la risposta alla presente sia veramente controllata, seria e responsabile.

Intanto si fa osservare che la città di Salerno ha una fortissima carenza di case destinate ad abitazione in quanto, tra l'altro, molti e molti uffici pubblici trovano sistemazione in detti ambienti con tutte le relative conseguenze negative ai fini del loro funzionamento.

Anche reparti ospedalieri sono sistemati in case inadatte costruite per civili abitazioni (reparto pediatrico, oculistico e neuropatico) per cui se l'ENPAS non vuole o non può rendere funzionante l'edificio che evidentemente venne costruito con molta improvvisazione potrebbe trasferire la destinazione dello stesso, sia pure in via temporanea, a reparto ospedaliero eliminando così, sia pure in parte, l'inumana e incivile condizione del reparto oculistico, pediatrico e neurologico sopra ricordato. (4-11908)

BIAMONTE E DI MARINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se e quando in Salerno sorgerà finalmente il famoso palazzo per gli uffici finanziari.

Per tali uffici circa 20 anni fa venne acquistato il suolo, posta la prima pietra, ma i lavori non sono stati mai iniziati.

Intanto gli uffici finanziari occupano appartamenti costruiti per le civili abitazioni in tutte le zone della città. (4-11909)

SACCUCCI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del tesoro.* — Per sapere — premesso che negli ultimi giorni la stampa quotidiana ha riportato notizia di ulteriori ritrovamenti d'uranio nella provincia di Viterbo —:

se l'Ente di Stato preposto allo studio e alla programmazione dello sfruttamento delle fonti di energia sul suolo nazionale abbia preso in esame la necessità di installare nella provincia suddetta un centro di ricerca ed estrazione dell'uranio, in quale misura ed in quali limiti di tempo, tenuto conto della grande necessità di coprire la richiesta di manodopera anche qualificata nella provincia, di manodopera operaia e manovalanza;

per quali motivi a circa un anno di distanza dalle notizie dei primi ritrovamenti nella zona, nonostante le ripercussioni avute nella stampa e in tutti gli ambienti scientifici e di lavoro, nulla è stato ancora fatto o deciso e ogni programma, promessa ed assicurazione fatta da chi di competenza alle autorità locali e indirettamente ai cittadini interessati, non ha avuto da allora alcun seguito. (4-11910)

SACCUCCI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere:

se sia a conoscenza che proprio in questi giorni sono state tenute a Roma e a Bolzano rispettivamente due riunioni pubbliche indette dai soliti comitati extraparlamentari di sinistra con la collaborazione della sedicente organizzazione dei « proletari in divisa » e del « movimento dei soldati », allo scopo di discutere problemi sindacali e sociali inerenti il servizio di leva militare; in realtà nelle suddette riunioni è stato distribuito materiale propagandistico contro le forze armate e soprattutto contro gli ufficiali;

se e quali provvedimenti intenda adottare per stroncare nell'interno dell'esercito queste manovre anarcoidi di ispirazione ma decisamente strumentalizzate a fine politico dalla solita matrice comunistoide dei gruppettari extraparlamentari. (4-11911)

DI GIESI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se ritiene compatibile con le norme impartite agli uffici delle imposte di-

rette, circa i necessari severi accertamenti a carico dei contribuenti per la definizione del reddito imponibile, il caso del contribuente avvocato Guarino Vincenzo, nato a Marano di Napoli il 25 novembre 1913, al quale l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Giugliano in Campania ha così consentito di definire l'imponibile: per l'anno 1970, lire 1.425.000; per il 1971, lire 1.567.000; per l'anno 1972, lire 1.723.000 e per l'anno 1973, lire 1.895.000.

Il Guarino, che risiede a Marano di Napoli, esercita la professione di avvocato con uffici a Marano ed a Napoli, e possiede i seguenti immobili:

- n. 1 terraneo a Corso Umberto I, n. 15;
- n. 1 terraneo a via Ranucci, n. 8;
- n. 1 terraneo a via Ranucci, n. 10/12;
- n. 1 appartamento: secondo piano, scala A, interno 3 a via Ranucci, n. 6;
- n. 1 appartamento: secondo piano, scala B, interno 6, via Ranucci, n. 6;
- n. 1 appartamento: quarto piano, scala A, interno 8, via Ranucci, n. 6;
- n. 1 appartamento: quarto piano, scala B, interno 11, via Ranucci, n. 6;
- n. 1 appartamento: quarto piano, scala B, interno 12, via Ranucci, n. 6;
- n. 1 appartamento: scala C, interno 4, via Ranucci, n. 6.

Inoltre il Guarino ha acquistato nel 1973 un appartamento ad Anacapri, alla via II traversa Timpone, n. 6 A, non ancora iscritto a catasto. (4-11912)

SGARLATA. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del commercio con l'estero.* — Per sapere se sono a conoscenza del gravissimo stato in cui versa l'agricoltura italiana e delle agitazioni in corso delle popolazioni interessate.

L'attuale stato di crisi richiede e comporta eccezionali ed urgenti decisioni da parte delle autorità italiane e comunitarie. D'altronde la stasi quasi totale del commercio, il deterioramento del patrimonio agricolo dovuto a richieste riduzioni di pratiche colturali, l'enorme aumento del costo dei prodotti usati in agricoltura, le note ristrettezze creditizie e le altrettante note difficoltà e lungaggini nel conseguire i rimborsi ed i premi, sono tutti elementi che hanno reso insostenibile e pericolosa l'attuale situazione.

Le proposte essenziali sulle quali va richiamata l'attenzione dei Ministeri competenti riguardano:

l'attuazione del principio della preferenza comunitaria degli agrumi;

l'effettiva realizzazione del piano agrumi;

il contenimento dei prezzi dei prodotti usati per l'agricoltura e l'agrumicoltura in particolare;

l'incentivazione attraverso nuovi e più validi strumenti dell'associazionismo;

l'aumento dei prezzi di ritiro;

l'aumento dei premi di penetrazione e di restituzione anche per compensare il costo

di anticipazione conseguente al ritardato pagamento;

la concessione di una integrazione pari al premio di penetrazione al produttore che vende alle industrie per la trasformazione;

il pronto allargamento del credito (agevolato) per la produzione ed il commercio, attraverso l'inquadramento dei settori di sorreggere;

il mantenimento delle tariffe agevolate previste dalle norme CEE in considerazione della distanza dei mercati di consumo nazionali e stranieri e delle condizioni di insufficiente sviluppo delle regioni interessate (Sicilia, Calabria, Puglia, Campania, ecc.).

(4-11913)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri del bilancio e programmazione economica, delle partecipazioni statali, dell'industria, commercio e artigianato e delle poste e telecomunicazioni, per conoscere se rispondono a verità le notizie apparse su alcuni organi di stampa specializzata, circa uno stanziamento complessivo di oltre 7.000 miliardi di lire nel settore delle telecomunicazioni durante tutto il 1975.

« Se tale finanziamento è parte organica di un programma di investimenti direttamente produttivi volti alla ristrutturazione della telefonia con particolari riferimenti all'estensione della rete e al rinnovo delle nuove centrali di commutazione, nonché all'accelerazione dei programmi predisposti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per accrescere la urgente disponibilità di numeri di centrali telex.

« Gli interroganti ricordano ai Ministri interessati il permanere di una situazione di disagio e di preoccupazione in tutte le aziende del settore, sia per la caduta delle ordinazioni da parte della SIP-STET, sia per una errata e strumentale politica della concessionaria IRI volta ad ottenere un nuovo quanto ingiustificabile aumento delle tariffe telefoniche dopo i vorticosi realizzi degli scorsi anni.

« Gli interroganti infine sottopongono ai Ministri interessati la gravità e pericolosità della situazione dei 6.300 lavoratori delle società FATME (3.600 soltanto negli stabilimenti di Roma) i quali intendono contrastare ed opporsi ad ogni politica di ristrutturazione nel settore della telefonia che non si ponga pregiudizialmente su una linea di sviluppo degli investimenti direttamente produttivi ed uno sviluppo dei livelli occupazionali nell'intero settore.

(3-02945) « DAMICO, POCETTI, RAUCCI, MILANI, BALDASSARI, ALLERA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri di grazia e giustizia e della sanità, per conoscere, in relazione al provvedimento dell'ordine dei medici di Milano che ha sospeso dall'attività professionale sei medici che non avevano aderito ad una agitazione sindacale proclamata dallo stesso ordine, se tale provvedimento possa ritenersi

giustificato, e fino a quel punto sia compatibile con le norme costituzionali e con la legislazione vigente sugli ordini professionali l'assunzione da parte degli stessi di compiti propri delle associazioni sindacali.

(3-02946) « DEL PENNINO, D'ANIELLO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per sapere quale giudizio intenda dare del drammatico episodio in cui ha perduto la vita il brigadiere dei carabinieri Lombardini;

e quali direttive o disposizioni intenda mettere in atto per evitare, nei limiti del possibile, che eroici difensori dell'ordine paghino con la loro vita la dedizione alla difesa della incolumità dei cittadini.

(3-02947) « ANDERLINI, TERRANOVA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere il reale svolgimento dei fatti di gravissima criminalità conclusosi con la uccisione del brigadiere dei carabinieri Lombardini che ha sacrificato la sua giovane vita all'adempimento del dovere; lo stato delle indagini; quali provvedimenti intende adottare per una più efficace opera di prevenzione contro la delinquenza e perché l'opera degli agenti si svolga con ogni possibile sicurezza.

(3-02948) « FLAMIGNI, TRIVA, DE SABBATA, LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA, DONELLI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri dell'interno e della difesa, per sapere:

se in conseguenza dell'arresto del comando marxista responsabile della uccisione del brigadiere dei carabinieri Lombardini, del quale l'eco della stampa ufficiale e della radio-televisione si è già spento, siano stati presi provvedimenti per setacciare gli ambienti anarco-extraparlamentari di sinistra di tutta Italia alla ricerca di una logica spiegazione di questo crimine assurdo e dell'assalto alla caserma dei carabinieri alla Magliana di Roma, ove appaiono evidenti i tentativi già evidenziati in altre similari occasioni, di condurre la nazione a reazioni imprevedibili e al caos civile;

se e quali provvedimenti si intendano prendere per impedire alla stampa sovversi-

va dell'estrema sinistra extraparlamentare di attaccare ogni qualvolta si presenti l'occasione, per bassi intendimenti politici, le forze dell'ordine e soprattutto l'Arma dei carabinieri.

(3-02949)

« SACCUCCI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'interno, per sapere che cosa intendano fare e quali interpretazioni il Governo stesso dà all'attentato luttuoso provocato in Artignano di Bologna da una banda criminale di extraparlamentari comunisti di " Lotta continua ", in cui ha perso la vita un brigadiere dei carabinieri e un altro milite è stato ferito.

(3-02950) « TASSI, CERULLO, VALENSISE, BORROMEO D'ADDA, BUTTAFUOCO, ROMUALDI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato, per sapere se sono a conoscenza della gravissima situazione dello stabilimento della Eternit siciliana (Siracusa) che ha improvvisamente ed unilateralmente annunciato di volere ridurre l'organico con il conseguente prossimo licenziamento di 140 unità che dopo quasi 20 anni ritenevano di avere acquistato un definitivo e stabile posto di lavoro.

« Se non ritengano di accertare le cause del provvedimento che non tiene in conto alcuno del problema occupazionale oggi esistente nella provincia di Siracusa ed altrove e pare sia mosso da mere ragioni di bilancio senza fra l'altro la preventiva intesa con i sindacati.

(3-02951)

« SGARLATA »

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro di grazia e giustizia per conoscere se risponde al vero, in conformità alle notizie e ai comunicati apparsi su tutti gli organi della stampa nazionale, che l'autorità giudiziaria ha inoltrato al Ministro di grazia e giustizia alcune richieste di autorizzazione a procedere e precisamente quella contro il deputato Saccucci per il delitto di cospirazione contro lo Stato e quella contro i deputati Lima e Pennacchini, già

sottosegretari del Governo Andreotti, per i delitti connessi all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. In caso affermativo gli interroganti chiedono di conoscere le date rispettivamente dell'inoltro e del ricevimento delle richieste, al fine di stabilire se vi sia stato ritardo e ritardo persista tutt'ora nella trasmissione di fascicoli a questo ramo del Parlamento.

(3-02952) « FRACCHIA, BENEDETTI, ACCREMAN, MIRATE, STEFANELLI, TERRAROLI ».

INTERPELLANZE

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Governo, per sapere se è a conoscenza delle accuse esplicite apparse su notissimi organi di stampa nei confronti di società commerciali italiane e straniere operanti in Italia, anche legate alle partecipazioni statali o di comodo, le quali sin dal 1973 si sarebbero rese responsabili non secondarie del vistoso aumento del prezzo dell'olio di oliva e dello zucchero, come di altri generi alimentari di prima necessità, attraverso manovre speculative ciniche ed illegali che hanno loro consentito, quasi in regime di monopolio, guadagni di decine o centinaia di miliardi, pagati dagli acquirenti, soprattutto disastrosamente imposti alle classi più povere.

« Risulterebbe, infatti, per esplicita indicazione di testimoni che si dimostrano sufficientemente informati, che non sia difficile scoprire depositi di partite grossissime di tali generi che vengono immagazzinati, anche sottraendoli al tributo fiscale o aggirando i divieti comunitari, sia con dichiarazioni false di provenienza e destinazione, sia attraverso improvvisate società commerciali.

« Poiché queste gravi segnalazioni si ripetono frequentemente, e si aggiungono a quelle che riguardano l'impiego illegale di grano tenero nelle paste alimentari, di zuccheri nel vino, di olio di semi in quello dichiarato d'oliva, di procedimenti che " gonfiano " il volume della benzina, gli interpellanti desiderano conoscere quali efficaci interventi di accertamento e repressione ha adottato, o pensa di adottare, il Governo, e quale data, perlomeno approssimativa, esso ha in animo di fissare per un'organica relazione in Parlamento circa l'applicazione delle leggi vigenti in materia, l'eventuale

adozione di provvedimenti speciali ed urgenti, concretamente idonei a stroncare con tempestività altre speculazioni, ad ogni livello, che porterebbero i costi della vita e la sussistenza di disoccupati, pensionati, sottoccupati, e di chi comunque vive unicamente di redditi da lavoro, ai limiti della sopportabilità e quindi della sicurezza sociale e civile.

« Al Governo del resto non sfugge, come rivela la lucida esposizione programmatica del Presidente del Consiglio alle Camere, quanto incide nel grave processo inflattivo e recessivo in atto la speculazione di ogni genere, che spesso con brutale ed impunita illegalità trasforma il diritto costituzionale e arricchente della libera iniziativa in aggressione economica e in depauperante attività, esiziale per la credibilità e la stessa vita delle istituzioni.

(2-00564) « RAUSA, SARTOR, RENDE, SANTUZ, MEUCCI, REALE GIUSEPPE, LINDNER, FIORET, MAROCCO, ISGRÒ, CALVETTI, PISICCHIO, CATTANEO PETRINI GIANNINA, RUSSO FERDINANDO, MERLI ».

« Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri delle partecipazioni statali, del lavoro e previdenza sociale e del bilancio e programmazione economica e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord, per sapere quali garanzie si intendono fornire in ordine alla effettiva realizzazione dei programmi predisposti dalla SIP di intesa con il Governo per gli anni 1974-78.

« L'interpellante chiede in particolare di conoscere se e come si intendono assicurare i finanziamenti dei piani di adeguamento dei servizi telefonici, imposto oltre che dalle necessità interne, soprattutto dalle innovazioni tecnologiche delle altre centrali internazionali alle quali è collegata la nostra rete.

« Un deprecabile rallentamento, anche mediante semplici scorrimenti limitati nel tempo, potrebbe provocare la immediata caduta dei livelli di occupazione dei dipendenti delle aziende operanti nell'ambito dell'indotto-

SIP sia nel settore della fornitura dei materiali sia in quello della esecuzione dei lavori e della prestazione di servizi, senza considerare il deceleramento già verificatosi di oltre 1.000 unità in meno nei programmi di assorbimento diretto della manodopera, che dal 1975 saranno del tutto bloccati.

« La svalutazione monetaria e l'aumento dei prezzi hanno già notevolmente logorato il valore reale dei 3.900 miliardi previsti per il piano quinquennale 1974-78, se si dovesse verificare anche la privazione dei finanziamenti si creerebbe un pauroso stallo nell'attività della società, che non potendo far ricorso all'auto-finanziamento né potendo reperire sul mercato crediti a costo economico, con un rapporto di un costo di circa 1.200.000 lire per ogni impianto installato rispetto agli appena 900 miliardi di incasso per i circa 9 milioni di abbonati che dà un risultato di sole 100 mila lire per utente e quindi con un ammortamento di appena il 5 per cento annuo che è al di sotto del limite fiscale del 7 per cento, sarebbe costretta a ridurre anche il personale attualmente in servizio.

« Ma la situazione più allarmante è quella che si verificherebbe nelle aziende collegate - Fatme; GTE-Autelco, Siemens, Face Standard; Pirelli; Sielte, Siette, Sirti, Sit; Sitel: Ates; eccetera - che occupano oltre 50.000 dipendenti nel solo Mezzogiorno, per cui un eventuale arresto o diluizione dei programmi della SIP determinerebbe il licenziamento della maggior parte delle maestranze esasperando così le tensioni sociali già in atto, che, specie nel sud, potrebbero assumere proporzioni dirompenti ed irrazionali e, come tali, potrebbero costituire facile esca per le forze eversive.

« Pertanto, pur nel rispetto della politica di contenimento dei consumi imposta dalla crisi più generale, si chiede di conoscere le misure che si intendono adottare per non compromettere la realizzazione del piano quinquennale della SIP, e per tendere nel contempo alla disincentivazione della domanda.

(2-00565)

« IANNIELLO ».